

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBIZZATI: Inquadramento del personale di servizio della polizia. (20791) . . .	IV	BUBBIO: Ammissione dell'U. N. M. S. alla ripartizione degli utili derivanti dalle lotterie nazionali. (20837) . . .	VIII
ALLIATA DI MONTEREALE: Opere pubbliche a Fregene (Roma). (15867) . . .	IV	BUFARDECI: Sul licenziamento di tre operai dall'industria siciliana flammiferi ed affini, di Catania. (17471)	VIII
ALMIRANTE: Rilevamento, da parte dell'Ente Fucino, del complesso industriale, agricolo di Avezzano (20226)	IV	BUFFONE: Costruzione di una « Casa della madre e del bambino » a Regliano (Cosenza). (20535)	IX
ANTONIOZZI: Contributo per una cooperativa edilizia dei dipendenti del genio civile di Cosenza. (20933)	V	BUFFONE: Assistenza in colonia per i figli dei tubercolotici. (20594)	IX
ANTONIOZZI: Approvvigionamento idrico di Terravecchia (Cosenza). (20936)	V	BUFFONE: Costruzione di asili infantili a Carpanzano e Piano Crati (Cosenza). (20595)	X
BAGLIONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Turillazzi Ettore. (14598)	V	BUFFONE: Sulla costruzione dell'acquedotto a Figline Vegliaturo (Cosenza). (20719)	X
BERLINGUER: Ripristino dell'attività dell'elaiopolo di Sassari. (20667)	V	BUFFONE: Impianto di energia elettrica a Farneta di Castoregio (Cosenza). (20879)	X
BERNARDI: Sull'alienazione a enti privati di alcuni alloggi dei ferrovieri di Roma. (20997)	VI	BUFFONE: Finanziamento della cooperativa edilizia « La postelegrafonica » a Crotone (Catanzaro). (20880)	XI
BERRY ed altri: Modifica della legge sulla disciplina giuridica dell'apprendistato. (16522)	VI	BUFFONE ed altri: Adeguamento delle retribuzioni degli operai addetti al rimboschimento della zona di San Giovanni in Fiore (Cosenza). (16648)	XI
BIANCHI CHIECO MARIA: Costruzione di una variante sulla statale 16 da Barletta a Bari. (20743)	VI	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di La Frazia Gerardo. (19952)	XI
BIANCO: Su dichiarazioni attribuite ad un ministro in carica durante la campagna elettorale a Matera. (20694)	VII	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ardivino Carmine. (20603)	XI
BIANCO: Su una rissa avvenuta ad Accettura (Matera) durante la campagna elettorale. (20695)	VII	CANDELLI: Sul comportamento del direttore dell'ospedale sanatoriale di Foggia nei riguardi di Caso Giuseppe affetto da tubercolosi. (20930)	XI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ponzì Primo. (8573)	VII	CAPALAZZA: Sull'invio in congedo del sottocapo furiere di marina Sergio Tempesta. (20549)	XII
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Garsi Luigi (11686)	VII	CAPALAZZA: Sulla trattenuta degli assegni di quiescenza a tre ex vigili del fuoco. (20819)	XII
BIGI e GORRERI: Liquidazione dei lavori di rialzamento ed imbancamento argine demaniale del Po nel fronte di Mezzani Inferiore (Parma). (20833)	VII	CAPRARA: Sistemazione della strada Napoli-Torre del Greco. (20894)	XIII
BIMA: Regolarizzazione dei libretti di lavoro ai cottimisti dell'opificio militare di Torino. (16943)	VIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

	PAG.		PAG.
CARAMIA: Definizione della pratica di pensione di guerra di De Pascalis Pasquale. (19634)	XIII	DANTE: Inchiesta sulla morte dell'operaio Granata Giovanni. (16791)	XVIII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Mastrococco Giuseppe. (11821)	XIII	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Giacomo Tedone. (17147)	XIX
CAVALIERE STEFANO: Sulla ripartizione del terreno in contrada « Difesa » di Corato (Bari). (18431)	XIII	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Domenico Speranza. (17396)	XIX
CAVALIERE STEFANO: Sullo svolgimento delle cariche pubbliche elettive dei ferrovieri a Bari. (20983)	XIV	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Nunzia Bonfitto. (19686)	XIX
CHIARAMELLO: Sulla presidenza dei seggi nelle elezioni amministrative nelle province piemontesi. (20886)	XIV	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Giuseppe Impaghatelli. (19820)	XX
CLOCCHIATTI: Sull'esproprio di appezzamenti di terreno a Ferriere-Coli e Farini d'Olmo (Piacenza). (20636)	XV	DE CAPUA: Indennità di previdenza a Marrone Francesco. (20543)	XX
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Robertucci Paolo. (19144)	XV	DEL FANTE: Esclusione della provincia di Aquila dalla riduzione delle aree investite a bietole. (20341)	XX
COLITTO: Sistemazione della rete idrica di Sant'Elena Sannita (Campobasso). (20679)	XV	DE MARZI: Classificazione dei prodotti agricoli e zootecnici come « derrate ricavate dai fondi ». (18691)	XX
COLITTO: Costruzione di fognature a Sant'Elena Sannita (Campobasso) (20680)	XV	DE MARZI: Sull'acquisto di un nuovo organo da parte del Conservatorio di musica di Venezia. (20710)	XXI
COLITTO: Costruzione del nuovo distretto militare a Campobasso. (20702)	XV	DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Giuseppe Albani (17270)	XXI
COLITTO: Costruzione delle fognature a Petacciato (Campobasso). (20704)	XVI	FRANCAVILLA: Sull'inquadramento del personale statale subalterno in servizio anteriormente al 1° maggio 1948. (21055)	XXI
COLITTO: Approvvigionamento idrico di Cercemaggiore (Campobasso). (20745)	XVI	FRANZO ed altri: Riduzioni ferroviarie alle mondariso. (21059)	XXII
COLITTO: Costruzione di fognature a Cercemaggiore (Campobasso). (20746)	XVI	GASPARI: Sistemazione idraulico-forestale del comprensorio di bonifica del bacino montano del Sinello (Chieti). (21018)	XXII
COLITTO: Costruzione della rete idrica interna di Cercemaggiore (Campobasso). (20748)	XVI	GASPARI: Finanziamento del piano di ricostruzione di Taranta Peligna (Chieti). (21025)	XXIII
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Cercemaggiore (Campobasso). (20750)	XVI	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Armani Antonio. (18875)	XXIII
COLITTO: Costruzione della strada Castelpetroso-Casale (Campobasso) (20781)	XVI	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tacchi Ademaro. (18877)	XXIII
COLITTO: Sistemazione delle strade interne di Castelpetroso (Campobasso). (20783)	XVII	GIANQUINTO: Sul dirottamento a Treviso di un aereo inglese diretto all'aeroporto di San Nicolò al Lido (Venezia). (20877)	XXIII
COLITTO: Provvidenze per gli insegnanti delle zone disagiate. (20812)	XVII	GIGLIA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fabbrico Angelo. (10354)	XXIV
COLITTO: Restaurazione della caserma dei carabinieri di Bagnoli del Trigno (Campobasso). (20854)	XVII	GRASSO NICOLOSI ANNA: Concessione ferroviaria D al personale di segreteria dei licei scientifici. (20913)	XXIV
COLITTO: Sui danni arrecati agli abitanti di Agropoli (Salerno) dalla costruzione di una fognatura. (20860)	XVII	GRASSO NICOLOSI ANNA: Sulla decorrenza del collocamento a riposo dei maestri elementari. (20938)	XXIV
COLLEONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ciocca Flora Teresa. (14963)	XVIII		
DAL CANTON MARIA PIA: Esenzione della bottega artigiana dall'imposta di consumo. (20654)	XVIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

	PAG.		PAG.
GRIFONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Spiniello Antonio. (17864)	XXIV	PINO: Sul comportamento del comandante delle guardie forestali di Castroreale (Messina). (13519)	XXXI
GRIFONE: Su irregolarità avvenute durante l'elezione del consiglio comunale di Mercogliano (Avellino). (20776)	XXIV	PIRASTU: Sulla cauzione richiesta dall'Istituto case popolari agli alluvionati assegnatari degli alloggi popolari di Istiritta (Nuoro). (18452)	XXXII
INVERNIZZI: Sull'occupazione da parte della democrazia cristiana di locali dell'E. N. A. L. provinciale di Como, durante la campagna elettorale del 1953. (20572)	XXV	PIRASTU: Sulla concessione delle terre incolte di Nuoro. (20278)	XXXIII
LARUSSA: Ammissione al concorso speciale per direttori didattici, degli ex combattenti con due anni di incarico. (20908)	XXV	POLANO: Sulla sospensione dalla carica del sindaco di Domusnovas (Cagliari). (20808)	XXXIII
LOMBARDI CARLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ardoli Carlo. (19977)	XXV	POLANO: Riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni nel Sarrabus (Cagliari). (20871)	XXXIV
LOPARDI: Esclusione della provincia de L'Aquila dalla limitazione della coltura delle barbabietole. (20227)	XXV	POLANO: Elevazione della classifica del porto di Oristano (Cagliari). (20910)	XXXIV
MAGNO e PELOSI: Sulla composizione della consulta presso il Consorzio di bonifica di Capitanata. (20277)	XXVI	RICCIO: Costruzione dell'acquedotto sottomarino per Ischia (Napoli). (21026)	XXXV
MANCINI: Miglioramento delle carceri giudiziarie in Calabria. (19355)	XXVI	SACCHETTI: Sul rifiuto opposto dal console d'Italia nel Lussemburgo alla consegna dei certificati elettorali ai concittadini di Campegine (Reggio Emilia). (20651)	XXXV
MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vendemmia Aldisio. (20283)	XXVII	SAMMARTINO: Costruzione di strade pederali nell'agro di Guglionesi (Campobasso). (19847)	XXXV
MAROTTA: Sul servizio svolto dai marescialli nei distretti militari. (20638)	XXVII	SAMMARTINO: Pagamento dei lavori di costruzione di una palazzina sociale in Campobasso. (20761)	XXXVI
MICELI: Costruzione della strada Cardenusa in agro di Limbadi (Catanzaro). (20395)	XXVII	SANTI: Imposta di consumo per il bestiame suino ed ovino mattato ad uso familiare degli allevatori. (20563)	XXXVI
MONTAGNANA: Sulla dichiarazione imposta ai suoi dipendenti dalla ditta Galbani di Melzo (Milano). (17474)	XXVII	SENSI: Istituzione di una sezione staccata dell'ispettorato dell'agricoltura di Cosenza a Trebisacce. (20873)	XXXVI
MOSCATELLI: Sulla trasformazione del direttissimo Milano-Torino, in direttissimo Venezia-Torino. (20995)	XXVIII	SENSI: Costruzione di una strada litoranea a Trebisacce (Cosenza). (20875)	XXXVII
MUSOLINO: Sulla mancata corresponsione del sussidio statale ai confinati originari della provincia di Reggio Calabria. (20852)	XXVIII	SPADAZZI: Sulla iscrizione nei ruoli dei coltivatori diretti di elementi non contadini delle province di Salerno, Potenza e Matera. (17382)	XXXVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Travaghati Francesco. (8467)	XXIX	SPADAZZI: Sullo sciopero della fame degli studenti greci residenti a Bologna. (20144)	XXXVIII
ORTONA: Ampliamento della piazza del municipio di Vallemosso (Vercelli). (20865)	XXIX	SPADAZZI: Sull'esposizione della bandiera della democrazia cristiana in occasione dell'insediamento della nuova amministrazione comunale a Montefalcione (Avellino). (20821)	XXXVIII
PACCIARDI: Sulla gestione commissariale della bonifica di Levante di Viareggio (Lucca). (20641)	XXIX	SPADAZZI: Illuminazione elettrica di Serra Venerdì di Matera. (20827)	XXXVIII
PACCIARDI: Sul prolungamento della gestione commissariale del Consorzio provinciale di Lucca. (20642)	XXX	TAROZZI ed altri: Sulla mancata costruzione del serbatoio di acqua a San Donino di Argelato (Bologna). (19733)	XXXIX
PINO: Su madempienze dell'ufficio collocamento e della ditta Chiarchiaro in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). (13518)	XXX	VERONESI: Sulla istituzione di un servizio aereo a mezzo di elicotteri fra Napoli e Sorrento. (20895)	XL

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se il personale adibito a lavori diversi come servizio mensa, ecc., presso i diversi raggruppamenti della polizia debba essere assicurato a termine della legge sulla previdenza sociale, sia per la vecchiaia sia per la corresponsione degli assegni familiari. (20791).

RISPOSTA. — La questione dell'inquadramento, ai fini assicurativi e previdenziali, del personale assunto in servizio presso i vari reparti di pubblica sicurezza ed in genere presso corpi militarmente organizzati è dibattuta da lungo tempo.

Recentemente, in seguito all'accentuarsi del disordine esistente in proposito fra le varie amministrazioni interessate e gli enti assicuratori, questo Ministero ha ritenuto opportuno di sentire il parere del Consiglio di Stato.

Non appena a conoscenza di tale parere, non si mancherà di adottare ogni determinazione che si renda necessaria.

Il Ministro: VIGORELLI.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle poste e telecomunicazioni, della marina mercantile e del tesoro, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed al Commissario per il turismo.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere l'importante problema di Fregene (Roma), che, per l'eccezionale carattere pittoresco e per il magnifico suo quadro naturale, ha la possibilità di divenire un centro turistico di prim'ordine, mentre è privo di acquedotto, fognature, strade interne, nettezza urbana, stazione sanitaria e telegrafo ed è munito, solo scarsamente, di telefoni e di illuminazione. (15867).

RISPOSTA. — Si premette che le opere pubbliche di cui viene segnalata la mancanza o l'insufficienza nel centro turistico di Fregene, sono — in applicazione delle vigenti norme in materia — di competenza dell'amministrazione comunale di Roma.

Per il finanziamento di opere pubbliche della specie, la legge 28 febbraio 1953, n. 103, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazione a concedere al comune di Roma mutui, garantiti dallo Stato, per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi annui a partire dal 1° gennaio 1953.

Il comune di Roma, se lo ritenga del caso, potrà avvalersi delle agevolazioni dianzi cen-

nate per l'esecuzione delle opere di propria competenza.

Lo stesso comune ha comunicato al riguardo, che il problema della sistemazione urbanistica, edilizia e dell'impianto dei pubblici servizi di Fregene è intimamente connesso a quello della espansione di Roma.

Questo nesso è dato dalla necessità di convogliare tutti gli sforzi per la valorizzazione sempre più intensa di quei centri compresi nel vasto territorio comunale di Roma, e che, per la loro particolare ubicazione, per la salubrità e l'amenità della plaga su cui esistono, per l'attrattiva crescente che essi possono esercitare sulla popolazione cittadina, hanno tutti i requisiti per divenire veri e propri centri residenziali.

L'amministrazione comunale di Roma dovrà quindi provvedere alla sistemazione urbanistica e alla disciplina edilizia, presupposti necessari per l'impianto e l'incremento dei servizi pubblici nella zona nonché per uno sviluppo della sua attrezzatura turistica ed alberghiera.

Per avviare a più rapida soluzione il problema della sistemazione dei pubblici servizi e della sistemazione in genere nel comprensorio di Fregene, il comune di Roma avrebbe in animo di stipulare una convenzione con una società, proprietaria di circa i due terzi della zona e pertanto interessata al suo sviluppo, convenzione sulla quale comunque potrebbe decidere il nuovo consiglio comunale.

Per intanto il comune si asterrà dal rilasciare licenze di costruzione, mentre il Ministero della marina mercantile non assentirà su quel demanio marittimo a concessioni per fini non marittimi.

Per quanto in particolare riguarda il problema più importante e cioè quello del rifornimento idrico della zona, si comunica che, risultate inattuabili le soluzioni già studiate per l'utilizzazione della falda di acqua superficiale a mezzo di un gruppo di pozzi e di una stazione di sollevamento, in quanto le acque sono state dall'ufficio di igiene e sanità comunale ritenute non potabili, si sta ora studiando una nuova soluzione che si inquadra nell'opera di reperimento d'acque che l'A.C.E.A. sta compiendo attualmente nella zona e particolarmente nella valle dell'Arrone.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sono i motivi che non consentono ancora il ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

levamento, da parte dell'ente Fucino, del complesso industriale già G.I.A.D.A. (gruppo industriale agricolo di Avezzano). (20226).

RISPOSTA. — Si premette che gli esperimenti d'asta per la vendita ai pubblici incanti del complesso patrimoniale del gruppo industriale agricolo di Avezzano (G.I.A.D.A.) hanno avuto luogo in data 30 luglio e 30 agosto 1955.

Rimasti deserti detti esperimenti d'asta, l'ente Fucino ha potuto prendere i necessari contatti per l'acquisto, a trattativa privata, del complesso industriale della società in questione.

A tal fine, l'ente ha dovuto sentire il parere del consiglio e chiedere a questo Ministero anche l'autorizzazione a contrarre un mutuo con il Banco di Napoli per procurarsi i mezzi finanziari necessari per riattivare gli impianti ed iniziare il ciclo produttivo e commerciale dell'azienda.

Il Banco ha comunicato di essere disposto a concedere il mutuo in data 26 aprile 1956: a seguito di tale assicurazione è stato possibile rivolgere al giudice fallimentare istanza per l'acquisto a trattativa privata dei beni della società.

Si è ora in attesa dei provvedimenti giudiziari per far luogo alla stipula del contratto di acquisto.

Il Ministro: COLOMBO.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando intenda accogliere la legittima richiesta dei dipendenti del Genio civile di Cosenza tendente ad ottenere il contributo per una loro cooperativa edilizia.

L'interrogante sollecita l'immediato accoglimento di tale domanda. (20933).

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero risulta costituita soltanto una cooperativa edilizia «Costruzioni case economiche per dipendenti del Genio civile» di Cosenza cui venne promesso, in data 8 gennaio 1951, un contributo del 4 per cento annuo per 35 anni su una spesa di lire 35 milioni.

Successivamente e precisamente a seguito della adesione dell'Istituto mutuante (Cassa depositi e prestiti) con decreto ministeriale del 21 giugno 1955, n. 14362 è stata disposta la concessione del contributo suindicato.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere, in relazione

ad una sua risposta ad analoga interrogazione di oltre un anno fa, quando sarà assicurato l'approvvigionamento idrico del comune di Terravecchia (Cosenza) mediante la diramazione dell'acquedotto del Lese e minori.

L'interrogante sollecita il più rapido inizio dei lavori per dare al più presto l'acqua alle popolazioni interessate. (20936).

RISPOSTA. — All'approvvigionamento idrico del comune di Terravecchia sarà provveduto a mezzo di una diramazione dell'adduttrice nord dell'acquedotto del Lese.

A seguito di ripetuti sopralluoghi eseguiti nella zona da tecnici della Cassa per il Mezzogiorno e da un geologo, si sono però rese necessarie alcune rettifiche al tracciato esecutivo, allo scopo di evitare terreni che non offrono le dovute garanzie di stabilità.

Il progetto esecutivo riguardante il comune di che trattasi è stato, pertanto, restituito ai progettisti, i quali dovranno apportarvi tutte le modifiche suggerite dalla Cassa.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

BAGLIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanto tempo occorrerà ancora per definire la pratica di pensione di guerra dell'ex militare Turillazzi Ettore di Cairoli, deceduto il 4 febbraio 1947 e la cui posizione istruttoria n. 163278 è al servizio di nuova guerra. Quanto sopra per il conseguente pagamento del rateo alla vedova Boroncini Ottavia. (14598).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se si propongano di intervenire affinché venga ripristinata l'attività dell'elaiopolo di Sassari, creato dall'iniziativa degli olivicoltori sassaresi e che deve considerarsi un organismo utilissimo per la città e la provincia. (20667).

RISPOSTA. — L'elaiopolo di Sassari, dal 1943, svolse la propria attività, con alterna vicenda, ad opera di un gruppo di olivicoltori locali, che nel 1954 lo riconsegnò all'ente proprietario, in liquidazione, in uno stato deprevole di manutenzione.

Riusciti vani, per il disinteresse dimostrato dalle categorie, i tentativi di avviare una lavorazione collettiva per conto dei produttori, l'Ente dell'olivicultura fu costretto a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

passare l'elaiopolo in consegna al consorzio agrario provinciale, nella speranza che tale organismo fosse in grado di rimetterlo in efficienza. Ma anche questo tentativo, stante probabilmente le forti spese necessarie per la sistemazione, non ha dato l'esito sperato e, pertanto, allo scopo di evitare all'immobile un maggiore declassamento, l'Ente è stato autorizzato da questo Ministero a provvedere alla sua vendita mediante asta pubblica, che sarà fra breve indetta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

BERNARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se siano effettivamente in corso trattative per l'alienazione a enti privati di alcuni fabbricati per alloggio dei ferrovieri, in particolare delle case site in Roma nel rione Sant'Agnese e in viale Regina Margherita; se egli ritenga che tale alienazione si concili con le proposte di riscatto all'esame della IV Commissione della Camera e, nel caso che l'alienazione venga attuata, se intenda sistemare le 170 famiglie di pensionati e vedove abitanti nel rione Santa Agnese e le circa 250 famiglie di pensionati e vedove abitanti nelle case di viale Regina Margherita, in nuovi appartamenti con numero di vani eguali a quelli attualmente occupati e a un canone sopportabile in conformità alle promesse fatte dal ministro nello scorso febbraio 1956 ai rappresentanti delle categorie interessate. (20997).

RISPOSTA. — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha allo studio un progetto di trasformazione immobiliare, allo scopo di cedere alcune aree di proprietà delle ferrovie dello Stato, su parte delle quali esistono fabbricati di case economiche, per avere in cambio un congruo maggior numero di alloggi da mettere a disposizione dei ferrovieri che, numerosi e in condizioni di grave disagio, attendono di essere sistemati in fatto di abitazione.

Nel caso che tale progetto venisse concretato ed attuato, le famiglie che attualmente occupano gli stabili ubicati nelle zone interessate, saranno ovviamente sistemate a cura dell'amministrazione ferroviaria nel modo più conveniente nei nuovi stabili, applicando ad esse le disposizioni legislative che al riguardo fossero emanate.

Il Ministro: ANGELINI.

BERRY, DE MARZI, TITOMANLIO VITTORIA, COLASANTO E PITZALIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno pro-

porre una modifica alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina giuridica dell'apprendistato, al fine di conservare l'applicazione delle norme degli assegni familiari agli apprendisti, o quanto meno a quegli apprendisti che beneficiavano della predetta forma di assistenza sociale, perché considerati capofamiglia, prima della entrata in vigore della citata legge. (16522).

RISPOSTA. — Il provvedimento sollecitato dagli onorevoli interroganti ed inteso alla modifica della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ai fini della corresponsione degli assegni familiari agli apprendisti che rivestano la qualifica di capofamiglia, è stato testé approvato dal Senato della Repubblica.

Nella seduta in data 27 giugno 1956 della X Commissione permanente (lavoro) di quel consesso, è stata infatti approvata e votata, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, la proposta di legge di iniziativa del deputato Penazzato (atto parlamentare n. 1485), che provvede nel senso desiderato.

Il Ministro: VIGORELLI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario disporre la immediata esecuzione della variante sulla statale 16, da Barletta a Bari per chilometri 62, con inizio al chilometro 735,700 della suddetta statale 16. Ciò per eliminare sia la eccezionale insopportabile congestione del traffico sull'attuale sede, sia l'attraversamento di numerosi, popolosi ed imponenti centri abitati attraverso vie cittadine in cui abitualmente si riversano abitanti e mezzi, e le quali non sempre vengono mantenute in condizioni di facile transito; ed infine per evitare i numerosi e pericolosi passaggi a livello delle ferrovie dello Stato e di altre ferrovie secondarie.

La interrogante nutre fiducia che il ministro, invece delle singole circonvallazioni nei suddetti centri abitati, circonvallazioni che importerebbero numerosi cavalcavia sulla rete ferroviaria, disponga — con criterio di sommo interesse per il traffico automobilistico, soggetto, purtroppo, a continui, gravi e luttuosi incidenti sull'attuale sede — l'attuazione della variante su descritta, come da progetto da tempo esistente presso la direzione generale dell'A.N.A.S. (20743).

RISPOSTA. — La strada statale n. 16 « Adriatica », nel tratto da Barletta a Bari, della lunghezza di circa 55 chilometri, attraversa sei importanti centri abitati (Barletta, Trapani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Santo Spi-

rito), ed alle progressive chilometro 737 + 491 e 790 + 000 ha due passaggi a raso rispettivamente con le linee ferroviarie Foggia-Barletta e Bitonto-Santo Spirito.

Ognuno di detti centri abitati ha insistentemente chiesto la costruzione di una variante allo scopo di deviare il traffico all'esterno dell'abitato.

Ciascuna di dette sei varianti dovrebbe prevedere anche la costruzione di sovrappassaggi o sottopassaggi alla ferrovia, il che concorrerebbe ad allungare di circa 12-15 chilometri l'attuale percorso dell'« Adriatica » e richiederebbe una spesa non indifferente.

L'A.N.A.S. ha quindi ravvisato la convenienza tecnica ed economica di costruire una unica variante da Barletta a Bari a quota superiore dell'attuale percorso, in modo da evitare anche il grave inconveniente — che si ripete periodicamente — delle interruzioni del transito a causa delle inondazioni del fiume Ofanto.

Tale opera è prevista per un importo di circa un miliardo, ed è tenuta presente dall'A.N.A.S. perché possa essere realizzata — sia pure in più lotti, con i fondi di cui potrà disporre nei futuri esercizi finanziari per l'ammodernamento delle strade del Mezzogiorno.

Il Ministro: ROMITA.

BIANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

a) se risponde a verità che durante la recente campagna elettorale un ministro in carica in un pubblico comizio dichiarava che la città di Matera non avrebbe ottenuto per l'avvenire più nulla dallo Stato se il corpo elettorale non avesse assicurato la maggioranza al partito democristiano;

b) se, nel caso di risposta positiva alla domanda precedente, il Governo avalla e fa propria tale minaccia. (20694).

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

E da escludersi in modo assoluto che ministri in carica, nel corso della recente campagna elettorale e in occasione di pubblici comizi, si siano espressi, nei confronti del corpo elettorale, nei termini riferiti dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.

BIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

a) se risponde a verità quanto pubblicato dalla stampa circa la sparatoria a cui si sa-

rebbe abbandonato, durante la recente campagna elettorale, il candidato della lista « leoni e corona » nel collegio di Accettura (Matera), per reagire contro il regime di terrore e di intimidazione instaurato in quel collegio dal candidato contrassegnato col simbolo dello scudo crociato, uso a girare per i piccoli comuni del collegio con alcuni camion carichi di suoi sostenitori;

b) se non ritiene di dovere quanto meno deplorare il prefetto di Matera che non ravvisava in una situazione tanto anormale l'opportunità di rinviare le elezioni in quel collegio. (20695).

RISPOSTA. — L'episodio ebbe luogo in Accettura il 26 maggio 1956.

Gli autori dei fatti furono denunciati per il reato di rissa all'autorità giudiziaria che, aperta regolare istruttoria, sta procedendo ora a carico di quindici persone.

Per altro, poiché la situazione rimase pienamente controllata dalle forze dell'ordine, non si prospettò assolutamente all'attenzione del prefetto l'opportunità di un rinvio delle elezioni amministrative nel comune di Accettura le quali si svolsero, infatti, in piena regolarità e perfetto ordine.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Ponzi Primo di Giuseppe, classe 1923, residente a Bergotto di Berceto (Parma) posizione 1156895. (8573).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al municipio di Bergotto (Parma) in data 31 maggio 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Garsi Luigi di Francesco, classe 1915, residente a Scurano di Neviano Arduini (Parma), posizione 244658. (11686).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al municipio di Scurano (Parma) in data 18 maggio 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI E GORRERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quale punto si trovano le pratiche per la liquidazione dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

lavori di rialzamento ed inbancamento dell'argine demaniale del Po nel fronte di Mezzani Inferiore (Parma).

A distanza di quattro anni dall'esecuzione dei lavori, i frontisti, nonostante i gravi danni subiti dall'alluvione del 1951, non hanno ancora avuta alcuna liquidazione per l'esproprio subito. (20833).

RISPOSTA. — I lavori per il rialzamento ed il rimbancamento dell'argine demaniale del Po nel fronte di Mezzani Inferiore (Parma) sono stati iniziati nell'anno 1953 ed ultimati e collaudati nell'agosto 1955.

Questo Ministero, e per esso l'Ufficio del genio civile di Parma, ha liquidato tutte le espropriazioni ai proprietari del terreno occupato a causa di tali lavori.

Le proteste dei proprietari locali che si presume abbiano dato origine alla interrogazione cui si risponde, si riferiscono a prelevamenti di terra fatti dall'impresa Lenzi che è stata ripetutamente sollecitata dal suddetto Ufficio del genio civile perché affretti la liquidazione delle pendenze.

I proprietari di cui sopra hanno presentato ricorso in sede di pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*. I ricorsi, in numero di 38, sono stati consegnati al collaudatore e restituiti all'Ufficio del genio civile di Parma (n. 8 in data 29 maggio 1956 e n. 30 in data 19 giugno 1956) perché siano subito trasmessi alla prefettura per dar luogo alle perizie giudiziarie.

Ovviamente questo Ministero, per maggiore cautela degli interessi di terzi, tiene fermi i crediti spettanti alla suddetta impresa Lenzi a titolo di rata di saldo e di cauzione, a norma del combinato disposto dell'articolo 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'articolo 21 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BIMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi l'opificio militare di Torino non regolarizza i libretti di lavoro e non paga gli assegni familiari ai cottimisti. (16943).

RISPOSTA. — In base alle disposizioni vigenti il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere gli assegni familiari solo nei riguardi del personale da lui dipendente in virtù di regolare rapporto di lavoro.

Tale rapporto non intercorre fra l'amministrazione militare ed i cosiddetti « cottimisti », i quali altro non sono che privati arti-

giani, cui vengono di volta in volta affidate commesse definite di lavoro.

Il Ministro: TAVIANI.

BUBBIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siasi disposto perché l'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.) sia, in modo permanente, ammessa alla ripartizione degli utili detratti da tutte le lotterie nazionali e per intanto dalla lotteria di Monza ora in corso; e ciò possibilmente per una quota superiore al cinque per cento, onde poter dare alla detta Unione, che ha sezioni in tutte le province e che esplica una benemerita e capillare attività a favore degli iscritti — quasi tutti in difficili condizioni economiche — un efficiente e congruo contributo. (20837).

RISPOSTA. — La ripartizione degli utili derivanti dalle lotterie nazionali è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, che, come è noto, ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia.

Stabilisce, infatti, l'articolo 3 della ricordata legge che gli utili di ciascuna lotteria debbono essere devoluti ad enti aventi finalità sociali, assistenziali e culturali, indicati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro. Con lo stesso decreto, inoltre, debbono essere stabilite le quote degli utili assegnati a ciascun ente.

Così stando le cose, appare evidente che non è possibile dare all'onorevole interrogante l'assicurazione richiesta circa la opportunità di ammettere in modo permanente l'Unione nazionale dei mutilati per servizio agli utili delle lotterie nazionali, anche perché lo scopo della nuova legge è quello di far partecipare alla ripartizione degli utili anzidetti, sia pure a rotazione, il maggiore numero possibile dei moltissimi enti che chiedono di esservi ammessi.

Si assicura, per altro, che le necessità dell'Unione nazionale mutilati per servizio saranno tenute nella dovuta considerazione in sede di esame delle domande pervenute.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

BUFARDECI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo pensiero e quali misure vorrà adottare per il gesto commesso dalla direzione dell'industria siciliana fiammiferi e affini di Catania

nei riguardi degli operai Mazzamuto Giuseppe, Meli Innocenzo e Cuffari Pietro.

I tre operai, che prestavano servizio presso l'azienda da nove anni circa, sono stati licenziati in tronco perché avevano chiesto che si organizzassero le elezioni per la commissione interna e perché gli stessi godevano della stima e della fiducia di tutti gli operai dell'azienda stessa. (17471).

RISPOSTA. — Nel novembre 1955, le maestranze dipendenti dalla Società industria siciliana fiammiferi ed affini — I.S.F.A. — di Catania si ponevano in agitazione, a seguito della mancata composizione di una vertenza, sorta tra essi e la direzione dello stabilimento, a proposito della rinnovazione della commissione interna.

Il locale ufficio del lavoro, di concerto con la prefettura, interveniva prontamente per tentare di rimuovere le cause della controversia.

Come è noto, l'azienda ebbe a sospendere, nello scorso anno, la propria attività per mancanza di lavoro. Successivamente alla ripresa dell'attività, (1° ottobre 1955) ed alla formazione dell'organico del personale, effettuata, il 20 dello stesso mese, la C.G.I.L. richiese all'I.S.F.A. di indire le elezioni per la costituzione della commissione interna, proponendo quali componenti del comitato elettorale i signori Conti e Meli.

La direzione dell'I.S.F.A., tramite l'associazione degli industriali eccepi la infondatezza della richiesta, trovandosi ancora in carica la commissione interna eletta il 30 novembre 1954 e non essendosi, quindi, ancora verificate le condizioni volute dall'articolo 1 del vigente regolamento per le elezioni delle commissioni interne e dei delegati di impresa.

Contro tale punto di vista, la camera confederale del lavoro sostenne che il rapporto di lavoro fra l'azienda e tutto il personale dipendente, compresi i componenti della commissione interna, doveva intendersi come risolto fin dal luglio 1955 e che, conseguentemente, era venuto a cessare anche il mandato a suo tempo conferito alla commissione medesima.

Nonostante l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro le parti rimasero ferme ciascuna nella loro posizione.

In data 24 novembre 1955, l'I.S.F.A. procedeva, con preavviso, al licenziamento — per riduzione di personale — dei lavoratori Mezzamuto, Meli e Cuffari.

A quanto risulta, la camera del lavoro avrebbe ravvisato, nel provvedimento adot-

tato, l'intenzione dell'azienda di ostacolare la volontà dei lavoratori di aderire liberamente alla organizzazione sindacale preferita e ne avrebbe richiesto la revoca, ritenendolo lesivo dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950, oltre che ingiustificato nella motivazione, essendosi l'assunzione di tutti i lavoratori verificata nel precedente mese di ottobre.

In seguito agli interventi della locale prefettura e dell'ufficio del lavoro, l'I.S.F.A., tramite l'associazione provinciale degli industriali, faceva conoscere di non potere recedere dal provvedimento adottato, essendo stati i predetti licenziamenti motivati unicamente dalla obiettiva necessità di riduzione di personale a seguito di una effettiva diminuzione di lavoro.

Dagli elementi di giudizio di cui si è in possesso, questo Ministero non ha motivi per poter contestare il fondamento della causale dei licenziamenti in questione.

Il Ministro VIGORELLI.

BUFFONE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se, sia pure durante il nuovo esercizio finanziario, è possibile disporre per la costruzione di una casa della madre e del bambino nel comune di Regliano, importante centro agricolo della provincia di Cosenza. (20535).

RISPOSTA. — La costruzione di un nuovo centro dell'O.N.M.I. è un provvedimento che rientra nella competenza degli organi direttivi dell'opera stessa.

Interpellata in merito da questo Alto Commissariato, l'O.N.M.I. ha fatto presente che esaminerà la possibilità di costruire una casa della madre e del bambino nel comune di Regliano non appena le condizioni di bilancio le consentiranno di assumere impegni per nuove iniziative del genere.

L'Alto Commissario. TESSITORI.

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se durante la prossima stagione estiva verranno istituite colonie climatiche esclusivamente per bambini figli di tubercolotici, onde evitare che detti minori vengano avviati, in promiscuità, nelle colonie organizzate dal Ministero dell'interno.

Ad altra sua interrogazione n. 3043, all'interrogante fu data assicurazione che il problema avrebbe formato oggetto del più attento esame da parte dell'I.N.P.S. (20594).

RISPOSTA. — L'assistenza in colonia a favore dei figli dei tubercolotici assicurati, in età dai 6 ai 12 anni, autorizzata dal comitato esecutivo dell'I.N.P.S. nella seduta del 13 maggio 1954, fu attuata, in tale anno, secondo la distribuzione regionale dei bambini, mediante convenzioni stipuate con enti locali.

I minori che usufruiscono di tale assistenza furono 1.750.

Nel 1955, per l'assistenza in parola, l'Istituto suddetto stipulò una convenzione su scala nazionale con la Croce rossa italiana. I bambini avviati alle colonie della C.R.I. furono 3.664 e, dato che, soprattutto in alcune regioni, il numero degli aventi diritto all'ammissione in colonia era piuttosto modesto, detto ente non poté organizzare colonie esclusivamente per bambini assistiti dall'I.N.P.S.

Ciò premesso, si desidera assicurare che, nell'anno corrente, la C.R.I. con la quale è in vigore la convenzione stipulata lo scorso anno, non mancherà di curare la organizzazione di colonie per i minori figli di assistiti dall'I.N.P.S., sempreché la iniziativa alla quale è stata data opportuna diffusione, incontri un adeguato numero di richieste.

Il Ministro: VIGORELLI.

BUFFONE. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se in sede di formulazione dei programmi per la costruzione degli asili infantili, è stato tenuto conto della viva aspirazione già da tempo manifestata dalle amministrazioni comunali di Carpanzano e Piane Crati (Cosenza) e se, allo scopo di eliminare la disoccupazione in detta provincia, non si intenda esaminare la possibilità di disporre al più presto per la costruzione degli asili di cui sopra, nei paesi ammessi al beneficio di che trattasi. (20595).

RISPOSTA. — Il comune di Carpanzano (Cosenza) risulta compreso nell'elenco di quelli costituenti il primo programma di intervento della Cassa per il Mezzogiorno ai fini della costruzione degli asili infantili secondo la legge 19 maggio 1955, n. 105. Al sindaco del detto comune fu rimesso, fin dal 10 febbraio 1956, lo schema di progetto-tipo e, in data 26 marzo, la circolare con le istruzioni da eseguire.

Finora il comune in parola non ha fatto, però, pervenire alla Cassa il progetto esecutivo e la relativa documentazione.

Le esigenze del comune di Piane Crati sono tenute in evidenza per considerarle in sede

di compilazione dei futuri programmi della Cassa.

L'intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è correlativo a quello della Cassa per il Mezzogiorno poiché la costruzione degli asili è effettuata mercé cantieri di lavoro per i quali la Cassa si assume gli obblighi che di norma gravano, invece, sull'ente gestore di ciascun cantiere.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica relativa all'autorizzazione di varianti da apportare alla perizia per la costruzione dell'acquedotto nel comune di Figline Vegliaturo (Cosenza).

Detta perizia di lire 2.060.000, munita del voto del comitato tecnico amministrativo, è stata trasmessa al Ministero, sin dal settembre 1955, dal provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro. (20719).

RISPOSTA. — Questo Ministero, fin dal 24 gennaio 1956, ha trasmesso al comune di Figline Vegliaturo ed altri enti interessati copia del decreto ministeriale 6 dicembre 1955, numero 10463, con il quale è stata approvata, nell'importo di lire 2.060.000, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di completamento del civico acquedotto.

Pertanto l'autorità interessata può senz'altro portare a compimento i lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è stata presa in considerazione l'istanza a suo tempo inoltrata dal comune di Castoregio (Cosenza), intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, articolo 10, sulla somma prevista di lire 15 milioni, per la costruzione degli impianti di energia elettrica nella frazione Farneta. (20879).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Castoregio (Cosenza) tendente ad ottenere il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla somma di lire 15 milioni per l'installazione dell'impianto di energia elettrica nella frazione Farneta è stata già da tempo accolta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

Notizia in tal senso è stata data al comune interessato con ministeriale del 15 maggio 1956, n. 3431/Pa.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, allo scopo di eliminare il gravissimo stato di disagio in cui vivono molti impiegati di ruolo delle poste e telegrafi in Crotone (Catanzaro) non intenda approvare e finanziare, durante il prossimo esercizio finanziario, la cooperativa edilizia « La Postelegrafonica », costituita da tempo in detta località e, per ragioni che si gradirebbero conoscere, non inclusa tra le cooperative di Crotone ammesse al beneficio di che trattasi. (20880).

RISPOSTA. — La scarsità dei fondi per l'assegnazione dei contributi alle cooperative edilizie non ha finora consentito di poter accogliere la richiesta della cooperativa « La Postelegrafonica » di Crotone costituitasi nel 1954.

Si assicura, tuttavia, che tale richiesta verrà esaminata, con particolare attenzione, in concorso con le numerose altre del genere, in occasione della assegnazione ordinaria dei contributi alle cooperative sui fondi stanziati sul bilancio del prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BUFFONE, ANTONIOZZI E SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere come mai non siano state impartite disposizioni al fine di adeguare le retribuzioni agli operai addetti al rimboschimento della zona di San Giovanni in Fiore (Cosenza), dipendenti dal comando forestale e dall'Opera valorizzazione della Sila per lavori disposti dalla Cassa.

Tali adeguamenti si riferiscono al nuovo contratto agricolo stipulato nella sede opportuna sin dal 20 maggio 1955 ed a seguito del quale enti, privati ed istituti hanno già provveduto alle relative liquidazioni. (16648).

RISPOSTA. — All'accordo salariale, stipulato in Cosenza il 20 maggio 1955 per la concessione di un contributo integrativo di lavoro ai braccianti agricoli addetti a lavori di sistemazione di bacini montani, è stata già da tempo data applicazione.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI,

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di La Frazia Gerardo fu Antonio, da San Giorgio del Sannio (Benevento), sottoposto a visita medica il 18 giugno 1954. (19952).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) in data 5 maggio 1956, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata concessa la pensione di guerra ad Ardovino Carmine fu Andrea, domiciliato in Salerno alla contrada San Leonardo per il figlio Ardovino Vincenzo, deceduto in Slovenia il 21 agosto 1943.

L'interrogante fa rilevare che in un primo momento fu respinta la domanda di pensione in quanto l'Ardovino risultata titolare di un contratto di mezzadria, e che successivamente l'Ardovino ha presentato altra istanza prospettando che, essendo ultra ottantenne, da vari anni è stato estromesso dal fondo cadendo così nella più squallida miseria. (20603).

RISPOSTA. — Risultano emessi due decreti ministeriali del 13 febbraio 1949, n. 1135792 e del 10 agosto 1954, n. 1442414, con i quali fu negato il diritto a pensione per le buone condizioni economiche dell'interessato.

Non risulta pervenuta ulteriore domanda per riesame.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CANDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se anche nelle disgrazie che si abbattano sui cittadini italiani si debba perseverare nell'ormai sistematica discriminazione divenuta per l'opinione pubblica una calamità da sopportarsi.

L'interrogante si riferisce a quanto è accaduto al signor Caso Giuseppe da Taranto, assicurato dell'I.N.P.S., il quale, affetto da tubercolosi, viene ricoverato prima all'ospedale sanatoriale della Croce rossa italiana di Cuasso al Monte.

È di qua trasferito a Brindisi e non accettato perché « indesiderabile ». Accolto finalmente dall'istituto « D'Avanzo » di Foggia, ha peggiorato nel male che lo affligge, tanto che, in un primo tempo, i medici di

questo istituto hanno consigliato l'interrogante di iniziare le pratiche per il trasferimento in un istituto sanatoriale dove fosse possibile sottoporlo ad atto operatorio. Non presentavano più tale avviso, quegli stessi medici, quando le pratiche sono state avviate presso la competente sede dell'I.N.P.S. Qui l'interrogante ha potuto notare di persona la particolare avversione che si aveva per il Caso, ed è indubbio che la chiave di volta delle disgrazie dell'infermo sia da ricercarsi proprio in questo istituto.

Per le elezioni del 27 maggio 1956 il Caso si è recato a Taranto per assolvere al suo dovere, e qui giunto è stato colpito da emottisi, per cui si è reso necessario l'urgente ricovero in ospedale, il cui primario, dottor Gentile, ha acconsentito al trasporto a Foggia del degente solo dopo 10 giorni di ricovero, ed a mezzo di autoambulanza.

Il direttore dell'ospedale sanatoriale di Foggia non volle accettarlo, affermando di averlo dimesso (*sic*!), e fece chiaramente intendere che per un comunista non vi era posto in quell'ospedale. Poiché a nulla valsero le insistenze degli accompagnatori, si pensò di farlo ricoverare nell'ospedale di Foggia; ma anche qui si ebbe diniego assoluto, probabilmente perché il direttore del « D'Avanzo » avvertì telefonicamente.

Moribondo l'infermo nell'autoambulanza, il direttore del sanatorio (a cui facevano ritorno gli accompagnatori) respinse ancora una volta le insistenze di ricovero sollevate da parte degli accompagnatori, e soltanto dopo un vivo alterco, in cui si pose il direttore di fronte alla responsabilità dell'eventuale decesso del Caso, questi acconsentì finalmente al ricovero.

Di fronte a tanta manifestazione di cinismo che non fa certamente onore alla benemerita categoria dei medici, il cui compito principale è quello di soccorrere gli infermi, non ci si può tranquillizzare l'animo.

Non sono molto spinti la preoccupazione e i timori che vengono sollevati da parte dei familiari, secondo i quali il proprio congiunto potrebbe soccombere al maltrattamento ed all'abbandono a cui indubbiamente si spingeranno i dirigenti e gli assistenti del sanatorio.

È avviso dell'interrogante, perciò, che si debba provvedere all'immediato trasferimento del Caso nella sede di Roma o di Reggio Emilia per le quali, in precedenza, è già stata avanzata richiesta, e che sia fatta piena luce sulle responsabilità del direttore dell'ospedale stesso, in base a quanto in precedenza denunciato, e prendendo provvedimenti immediati nei suoi confronti.

Se non si ritenga infine di formare una Commissione parlamentare che si preoccupi di rilevare il sistema di vita, i metodi e le cure a cui i degenti sono sottoposti negli ospedali sanatoriali. (20930).

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato sul lavoratore Caso Giuseppe, da Taranto, è stata disposta una accurata inchiesta.

Sarà premura di questo Ministero, non appena in possesso dei necessari elementi di giudizio, dare comunicazione all'onorevole interrogante delle circostanze emerse e degli eventuali provvedimenti adottati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

CAPALAZZA. — *Al Ministro della difesa.* — Sul criterio di discriminazione e sulla ispirazione medioevale del provvedimento col quale il sottocapo furiere di marina Sergio Tempesta, dopo oltre sei anni di ottimo servizio, è stato inviato in congedo solo perché il di lui padre milita nel partito comunista italiano. (20549).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, la concessione delle ferme complementari triennali ai volontari della marina è effettuata in relazione alle esigenze organiche.

Per l'anno 1955 tali esigenze si sono concretate, relativamente alla categoria furieri, in 89 unità, mentre gli aspiranti alla ferma complementare erano 109. Le necessarie esclusioni, tra le quali quella del Tempesta, sono state determinate dalla competente sottocommissione di avanzamento, sulla base dei precedenti disciplinari e di servizio degli interessati.

Nei riguardi del predetto militare, si precisa che lo stesso ha riportato nel corso della ferma quinquennale varie punizioni disciplinari e, contrariamente a quanto ritiene l'onorevole interrogante, non sempre è stato qualificato ottimo.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

CAPALAZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quando l'amministrazione intende provvedere a correggere il grave errore commesso in danno degli ex vigili del fuoco Ferri Emilio, Pasquini Alfredo e Tamburini Arnaldo (e per esso, defunto, ai suoi eredi) del 62° corpo, ai quali sono stati indebitamente trattenuti gli assegni di quiescenza dal 15 aprile 1947 sino al 15 maggio 1954 per i primi due e sino al 2 luglio 1950 per il terzo:

duplice errore, anzi, perché la legge 12 aprile 1949, n. 149, che all'articolo 14 vieta il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento pensionistico ordinario, è entrata in vigore solo il 23 aprile 1949, sicché non attiene al periodo precedente, e perché detta legge non è applicabile ai tre interessati, in quanto le lire 50 mila di cui al citato articolo 14 non venivano raggiunte neppure col cumulo tra trattamento di attività e trattamento pensionistico. (20819).

RISPOSTA. — Nei confronti degli ex vigili del fuoco Ferri Emilio, Pasquini Alfredo e Tamburini Arnaldo, trattenuti in servizio all'atto del loro collocamento a riposo, venne applicato, per analogia, l'articolo 10 (terzo comma) del decreto legislativo 21 novembre 1945, numero 722, il quale dispone che la retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione non può in nessun caso superare la differenza fra lo stipendio corrispondente al grado — e relativa anzianità — rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione spettante.

L'applicazione di detta norma ebbe luogo anche dopo l'entrata in vigore della legge 22 aprile 1949, n. 149, la quale, all'articolo 14, consente il cumulo d'un trattamento di attività con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed assegni di carovita, ove quest'ultimo trattamento non sia d'importo superiore a lire 50 mila.

Il consiglio d'amministrazione della Cassa sovvenzioni antincendi, di recente, ha esaminato, per altro, la questione, ed è venuto nella determinazione che il citato articolo 14, per la sua portata generale, sia applicabile anche nei riguardi dei vigili del fuoco pensionati, richiamati in servizio.

Ovviamente, però, l'applicazione di tale norma non può che avvenire dalla data in vigore della legge n. 149, e cioè dal 23 aprile 1949.

Ai fini della liquidazione di quanto possa eventualmente competere ai vigili pensionati richiamati in servizio, sono già stati richiesti i dati necessari ai corpi presso cui detti vigili hanno prestato servizio.

Infine sono state impartite disposizioni affinché si provveda a tali adempimenti con ogni urgenza, in modo che gli interessati, nel più breve tempo possibile, possano percepire la differenza loro spettante.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

CAPRARA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali urgenti prov-

vedimenti egli intenda adottare per promuovere il sollecito e indilazionabile inizio dei lavori di sistemazione, con relativi sottoservizi, della strada statale n. 18 nel tratto Napoli-Torre del Greco, considerato che ormai i municipi di Portici, Resina, Torre del Greco, hanno perfezionato le pratiche relative al finanziamento ed agli adempimenti tecnici. (20894).

RISPOSTA. — La convenzione fra l'A.N.A.S., la Cassa per il Mezzogiorno ed i comuni interessati all'esecuzione dei lavori di sistemazione, con i relativi sottoservizi, della strada statale n. 18 è stata perfezionata e firmata recentemente.

Non era possibile, per ragioni tecniche, indire la gara d'appalto del tronco finanziato dalla Cassa, sino a quando l'A.N.A.S. non avesse iniziato i lavori del tronco da essa finanziato, che parte da Torre del Greco e va verso Resina, inizio che è avvenuto in questi giorni.

La Cassa ha già richiesto all'A.N.A.S. l'elenco delle ditte da invitare alla gara d'appalto, che, pertanto, si prevede potrà essere indetta quanto prima.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

CARAMIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla definizione della domanda di pensione, avanzata da De Pascalis Pasquale, da Aradeo (Lecce), nonostante che lo stesso sin dal 13 febbraio 1952, sia stato sottoposto a visita medica collegiale presso l'ospedale di Bari e gli sia stata riconosciuta la esistente infermità. (19634).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Mastrococo Giuseppe, da Cerignola (Foggia), posizione n. 1316370, dirette nuova guerra. (11821).

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovasi all'esame della commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, per

porre nel nulla l'operato del commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari, il quale, con decreto del 21 ottobre 1955, ha dichiarato arbitrarie le occupazioni del terreno in contrada « Difesa » in agro di Corato (Bari).

In proposito, si fa rilevare che l'intendenza di Bari dispose la quotizzazione della « Difesa » con editto del 22 maggio 1824 e che, realizzata la quotizzazione, con deliberazione decurionale dell'8 aprile 1825, furono legalmente immesse nel possesso delle quote 685 famiglie di contadini, con l'unico vincolo di non poter alienare la propria quota o ipotecarla per un periodo di dieci anni.

Trascorsi i dieci anni, poi, il consiglio decurionale, con deliberazione 5 novembre 1835, autorizzò i quotisti a disporre liberamente delle proprie quote. Tale deliberazione fu debitamente approvata dal consiglio d'intendenza e dall'intendenza di Bari il 20 novembre 1835.

Da allora è stato sempre liberamente disposto delle quote da parte dei legittimi possessori, e, attraverso vari trasferimenti, oggi, su quel terreno, reso fertile e trasformato in vigneti, oliveti ed orti, vivono 1800 famiglie di contadini.

A parte la legittimità del possesso, l'interrogante fa rilevare che l'operato del commissario ha suscitato un vivo malcontento e un serio allarme in Corato, per cui si rende necessario ed urgente un provvedimento, non di favore, ma di riconoscimento di un diritto legalmente acquisito. (18431).

RISPOSTA. — Dagli antichi atti rinvenuti e prodotti dagli interessati, risulta che a suo tempo fu espletata la procedura per la ripartizione in quote del demanio « Difesa » di Corato, senza, però, che su di essa intervenisse l'approvazione sovrana.

Il commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari ha proposto che si provveda, ora per allora, all'approvazione di detta procedura con decreto del Capo dello Stato.

Questo Ministero, ravvisata l'opportunità di legalizzare uno stato di fatto che si protrae da oltre un secolo, e in considerazione anche di un caso analogo verificatosi per il comune di Ginosa di Puglia, ha predisposto il decreto di approvazione degli atti di cui sopra, che è tuttora in corso.

Il Ministro: COLOMBO.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla circolare n. 76, di cui al foglio disposizioni n. 24, del capo compartimento di Bari, in data 7 giugno 1956, con cui si stabi-

lisce che i ferrovieri eletti a cariche in seno ai consigli comunali e provinciali debbono presentare, per via gerarchica, domanda in bollo da lire 100, per ottenere la necessaria autorizzazione.

In detta circolare si stabilisce ancora che le domande debbono essere trasmesse con motivato parere in merito all'accoglimento o meno delle domande stesse, e che, in esse, gli interessati debbono dichiarare che assolveranno gli obblighi derivanti dall'incarico ricevuto, soltanto nelle ore in cui sono liberi dal normale servizio, e regolarizzeranno le eventuali assenze con congedo ordinario o, in mancanza di questo, con congedo straordinario senza stipendio.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere:

a) se sia concepibile che debba essere richiesta l'autorizzazione (la quale potrebbe anche non essere concessa) per coprire la carica di consigliere comunale o provinciale;

b) se il contenuto della suddetta circolare non sia in contrasto con la norma dell'articolo 51 della Costituzione;

c) come il ministro intenda intervenire, per porre nel nulla una disposizione così palesemente illegittima e illegale. (20983).

RISPOSTA. — La disposizione del capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Bari è frutto di equivoco ed è in contrasto con l'avvertenza, diramata a suo tempo dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, circa lo svolgimento delle cariche pubbliche elettive, per le quali non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione.

Ciò stante, è stata disposta la revoca della circolare del predetto organo periferico.

Il Ministro: ANGELINI.

CHIARAMELLO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che nelle recenti elezioni amministrative, specie nelle province piemontesi, sia stata data la preferenza per la presidenza dei saggi elettorali a giovani insegnanti elementari, scartando dalla designazione vecchi ufficiali superiori e vecchi professionisti e impiegati a riposo per il solo fatto che avevano superato il 70° anno di età, mentre l'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali elenca tra le altre categorie — pur non implicando ordine di precedenza — proprio gli impiegati civili a riposo.

L'interrogante ritiene opportuno che nelle istruzioni inviate dal ministro dell'interno per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

le elezioni sia ben precisata tale questione che dà luogo ad inconvenienti e ad ingiustificate esclusioni. (20886).

RISPOSTA. — La esclusione dagli elenchi degli eleggibili a presidenti di seggio degli ufficiali superiori, degli impiegati a riposo e dei professionisti che hanno superato il settantesimo anno di età — avvenuta nelle province piemontesi come in ogni altra provincia della Repubblica — è stata operata in esecuzione dell'articolo 10, lettera a), della legge 23 marzo 1956, n. 136 che dispone, tra l'altro: « Sono esclusi dalla funzione di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
PUGLIESE.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrispondono al vero le notizie apparse nella stampa della provincia di Piacenza, secondo le quali verrebbero espropriati vasti appezzamenti di terreno dei comuni di Ferriere-Coli e Farini d'Olmo, terreni per cui lo Stato ha speso più di 350 milioni per miglioramenti e la formazione di pascoli dai quali traggono vita circa 4 mila persone; e per sapere se non intende revocare tale provvedimento che è vivamente contrastato da dette popolazioni. (20636).

RISPOSTA. — L'espropriazione di terreni cui si riferisce l'onorevole interrogante si rende necessaria per imprescindibili esigenze addestrative di reparti dell'esercito.

Detta espropriazione permetterà di concentrare in un unico comprensorio, adibito per la gran parte a pascolo e bosco, l'attività addestrativa di numerosi reparti, con benefici riflessi sul complesso dell'economia agricola.

Dall'espropriazione saranno poi escluse le case e i terreni maggiormente produttivi e, infine, non si mancherà, nei limiti delle esigenze militari, di consentire agli interessati l'ulteriore utilizzazione dei terreni espropriati.

Il Sottosegretario di Stato. **BERTINELLI.**

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra riguardante il signor Robertucci Paolo di Luigi, da Petrella Tiferina (Campobasso), affetto da tisi cronica escavata polmonare, che dopo aver riscosso quanto dovutogli in virtù del decreto ministeriale 31 marzo 1955, n. 2563299 con cui gli fu con-

cesso un assegno rinnovabile dal 1° maggio 1949, non ha più riscosso nulla, pur essendo riconosciuto ancora infermo e proposto per la rinnovazione dell'assegno. (19144).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il ruolo di variazione, n. 8072391, è stato trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Campobasso, con elenco dell'11 aprile 1956, n. 186.

Il Sottosegretario di Stato. **PRETI.**

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione della rete idrica nel comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso). (20679).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione della rete idrica interna nel comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso), questo Ministero ha promesso il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 15 milioni.

Si è ora in attesa che il comune interessato presenti il progetto dell'opera perché si possa procedere alla sua approvazione ed alla conseguente concessione del contributo promesso.

Il Sottosegretario di Stato. **CARON.**

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature nel comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso). (20680).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere, fra le opere che sono state ammesse ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso).

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo ai sensi della citata legge n. 589.

Il Sottosegretario di Stato. **CARON.**

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione in Campobasso del nuovo distretto militare di cui si sta ormai parlando da un decennio. (20702).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto della surriportata interrogazione, alla quale si risponde per delega ricevuta dal Ministero della difesa, si richiama il contenuto della risposta data il 14 aprile 1956 all'analogha interrogazione n. 19554.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione delle fognature nel comune di Petacciato (Campobasso). (20704).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere, fra le opere che sono state ammesse ai benefici di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, i lavori di costruzione della fognatura urbana del comune di Petacciato (Campobasso), nella spesa di lire 30 milioni.

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere al contributo di cui alle citate leggi.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'approvvigionamento idrico del comune di Cercemaggiore (Campobasso). (20745).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere, fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione dell'acquedotto del comune di Cercemaggiore (Campobasso) in quanto si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Non si mancherà, comunque, di tenere in particolare considerazione la richiesta del predetto comune in sede di formulazione dei programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature nel comune di Cercemaggiore (Campobasso). (20746).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministra-

zione non hanno finora consentito di poter comprendere, fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Cercemaggiore (Campobasso) in quanto si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Non si mancherà, comunque, di tenere in particolare considerazione la richiesta del predetto comune in sede di formulazione dei programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della rete idrica interna del comune di Cercemaggiore (Campobasso). (20748).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere, fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della rete idrica interna nel comune di Cercemaggiore (Campobasso), in quanto si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Non si mancherà, comunque, di tenere in particolare considerazione la richiesta del predetto comune in sede di formulazione dei programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nel comune di Cercemaggiore (Campobasso). (20750).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio finanziario ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, è stata compresa la spesa di lire 30 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Cercemaggiore (Campobasso).

Si assicura che quanto prima saranno fatte le opportune comunicazioni agli enti interessati per i conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allac-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

ciamento del comune di Castelpetroso con la frazione Casale di detto comune. (20781).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata a questo Ministero da parte del comune di Castelpetroso, intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione della strada di allacciamento del capoluogo con la frazione Casale.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione delle strade interne del comune di Castelpetroso (Campobasso). (20783).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata a questo Ministero da parte del comune di Castelpetroso, intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, relativa alla sistemazione delle strade interne.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga rispondente a criteri di equità e di giustizia presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si estendano le provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1606, agli insegnanti che hanno prestato la loro opera in località disagiate e con popolazione allogena, prima del 1° ottobre 1940. (20812).

RISPOSTA. — Le disposizioni di cui alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, erano intese a realizzare, attraverso l'opera della scuola elementare, una penetrazione politica nelle zone di cui alla legge stessa, zone nelle quali risiedevano cospicue masse di alloggiati, che si volevano rapidamente assimilare alla popolazione nazionale. Tale rapido processo di assorbimento si realizzava, appunto, con il richiamare, nelle cennate zone, maestri, direttori didattici ed ispettori scolastici delle vecchie province italiane con la prospettiva di miglioramenti economici e di carriera.

Data la finalità della suddetta legge e considerato che, oggi, gran parte delle zone suaccennate sono state cedute alla Jugoslavia per effetto del trattato di pace; considerato altresì che le direttive del cessato regime fascista non sono più seguite dal Governo italiano, non si ravvisa l'opportunità che sia data efficacia retroattiva alla suindicata legge n. 1606. È poi da rilevare che questa legge è estensiva

dei benefici previsti dal regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, in favore dei maestri e del personale direttivo ed ispettivo di alcune zone della Venezia Tridentina e che gli effetti di detti benefici decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 1932-33.

Pertanto, se si volesse dare efficacia retroattiva alla suaccennata legge n. 1606, la stessa efficacia dovrebbe essere data al decreto n. 1127.

Infine, è da rilevare che il progetto di legge d'iniziativa governativa sul nuovo stato giuridico dei maestri elementari prevede benefici economici e la precedenza nei trasferimenti in favore dei maestri che abbiano prestato servizio in zone rurali e montane disagiate.

Il Ministro: ROSSI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire perché la caserma dei carabinieri di Bagnoli del Trigno (Campobasso), che trovasi in pessime condizioni, sia restaurata in guisa da diventare abitabile. (20854).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, in luogo del Ministero di grazia e giustizia.

I proprietari dello stabile, in cui è alloggiata la caserma dei carabinieri di Bagnoli del Trigno, si sono impegnati ad eseguire i necessari lavori di restauro di cui abbisogna l'edificio.

In caso di mancata esecuzione dei lavori verrà adottata, nei confronti dei proprietari stessi, la procedura coattiva ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per evitare i danni, che derivano e certamente continueranno a derivare alla popolazione di Agropoli (Salerno) a seguito della costruzione in via San Francesco di una fognatura, che si immette in una cunetta senza copertura, pur confinando con numerose abitazioni, una scuola ed un albergo, sboccando poi sulla spiaggia nella località Salgaro, ove durante l'anno sono a lavorare numerosi pescatori e dove durante l'estate sono molti bagnanti. (20860).

RISPOSTA. — Gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario, recentemente verificatisi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

nel comune di Agropoli (Salerno), sono stati determinati dall'immissione abusiva delle acque luride, provenienti da private abitazioni, in una cunetta scoperta, destinata a raccogliere e convogliare solo acque piovane.

Con ordinanza del 23 giugno 1956 il sindaco di Agropoli ha intimato, ai proprietari interessati, la costruzione di un pozzo assorbente per acque luride entro il termine di giorni 15 dalla diffida; l'amministrazione comunale ha dato inizio nel contempo ai lavori di copertura della cunetta.

L'Alto Commissario. TESSITORI.

COLLEONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà liquidata la reversibilità di pensione della signora Ciocca Flora Teresa vedova Gusmini fu Andrea, nato l'8 novembre 1896 e deceduto il 2 aprile 1953.

L'interessata ha inoltrato domanda a questo Ministero in data 18 maggio 1953 rinnovandola nel febbraio 1955.

La pratica porta il numero di posizione 282647/3^a serie. (14963).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno comprendere anche la bottega artigiana tra quegli edifici che godono l'esenzione dalla imposta di consumo secondo la deroga alla legge 14 settembre 1931, n. 1175, e successivo regolamento, mentre finora sono stati esentati da tale imposta solo quei fabbricati entro i quali siano fissate macchine a motore. (20654).

RISPOSTA. — Attesa la formulazione della interrogazione, è da ritenere che la onorevole interrogante intenda riferirsi all'esenzione prevista per gli opifici industriali dall'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e dall'articolo 40 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, il quale così si esprime:

« Sono considerate opifici industriali, agli effetti dell'esenzione dall'imposta di consumo di cui all'articolo 30, n. 6, del testo unico:

a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:

destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare, trasformare ed adattare materie prime;

o formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas-luce, dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci di laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili;

b) le costruzioni galleggianti come mulini natanti, piatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo ».

Alla stregua della riportata disposizione, si ritiene che la esenzione spetti ogni qualvolta si tratti di locali nei quali si modificano, trasformino o adattino materie prime, a prescindere dal carattere artigianale od industriale di tali attività, ma sempreché sussistano i requisiti obiettivi, alternativamente richiesti dal menzionato articolo 40, consistenti nel fatto che l'attività espletata sia esercitata per mezzo di meccanismi inamovibili per necessaria infissione, oppure in locali formati in guisa da avere una permanente destinazione industriale.

Per altro, ove la onorevole interrogante si sia voluta riferire alla esenzione prevista dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per le case di abitazione non di lusso, anche se comprendenti uffici e negozi, si fa presente che la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e della commissione centrale delle imposte è rigoristica in ordine alla qualifica di « negozi », in quanto considera tali soltanto i locali ove si esercita la vendita al minuto, e cioè fatta direttamente ai consumatori.

In conformità a siffatta giurisprudenza, questo Ministero ritiene che il diritto alla esenzione spetti solo per quei locali ove l'artigianato, oltre alla propria attività, eserciti anche atti di vendita a consumatori, e non anche per quei locali ove l'artigianato si limiti ad esercitare esclusivamente la propria attività.

Il Ministro ANDREOTTI.

DANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le risultanze dell'inchiesta relativa alla morte dell'operaio Granata Giovanni fu Giuseppe avvenuta tragicamente in Patti (Messina) nella scorsa primavera.

L'interrogante desidera conoscere se è stata regolarizzata la posizione del Granata, che pare prestasse lavoro senza essere regolarmente assunto e senza che la ditta assuntrice ottemperasse agli obblighi assicurativi. (16791).

RISPOSTA. — In data 14 maggio 1956 l'operaio Granata Giovanni decedeva a seguito di

caduta accidentale dal « cassone » di un camion Fiat 642, guidato da tal Campana Filippo, verificatasi nel tratto di strada che dalla stazione di Patti conduce al centro abitato del comune stesso.

Il Granata lavorava alle dipendenze della ditta Terranova Filippo da Gioiosa Marea, quale addetto al carico e scarico di legname dal camion di proprietà del predetto Campana.

Dagli accertamenti esperiti, è emerso che il titolare della ditta Terranova si rifiutò di compilare la denuncia d'infortunio, sostenendo di avere licenziato il Granata in data 5 maggio 1955 e di avere affidato ad altri operai il lavoro di carico e scarico effettuato il giorno del sinistro.

L'autorità di pubblica sicurezza di Patti ha fatto conoscere che non si sono riscontrate responsabilità colpose o dolose da parte di terzi e che l'infortunio non poteva ritenersi dipendente dall'attività lavorativa esplicata dal Granata. Tale conclusione indusse l'I.N.A.I.L. a sospendere la liquidazione del sinistro, mentre veniva chiusa anche l'inchiesta iniziata, a termini di legge, dal pretore.

In sede di inchiesta e di istruttoria eseguite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti, vennero invece confermate dai testi le cause che determinarono l'infortunio e fu provato che il giorno del sinistro il Granata lavorava per conto della ditta Terranova.

Dagli atti depositati nella cancelleria penale del predetto tribunale è stato rilevato che a carico di Campana Filippo, proprietario del camion, è stato rubricato il delitto previsto dall'articolo 589 del codice penale e la contravvenzione all'articolo 81, n. 3, del regio decreto 18 dicembre 1933, n. 1740, per avere consentito, con colpa, che Granata Giovanni, unitamente ad altri due operai, viaggiasse nel cassone di un autocarro da lui guidato, causando la morte dello stesso Granata, il quale, in una curva, precipitava a terra decedendo sul posto.

Non è stata ancora fissata l'udienza in cui sarà discusso il processo.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, l'ispettorato del lavoro ha riferito che le ditte Campana Filippo e Terranova Filippo sono titolari di posizioni assicurative presso l'I.N.A.I.L.

L'operaio Granata risulta registrato sui libri matricola e paga della ditta Terranova dal 1° marzo al 5 maggio 1955, per complessive 20 giornate lavorative effettuate: 14 in marzo, 2 in aprile e 4 in maggio.

La ditta, per tale periodo, ha versato i contributi di legge ed ha provveduto ad applicare, sulla tessera assicurativa del defunto, tre marche, di cui una mensile da lire 42 e 2 settimanali da lire 9.

Il Ministro: VIGORELLI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione diretta nuova guerra spettante al signor Giacomo Tedone fu Giuseppe, da Ruvo (Bari), classe 1916, distretto di Bari, posizione n. 1245452. (17147).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*. Avendo l'interessato percepito, a titolo di proroga del precedente assegno rinnovabile, una somma superiore all'indennizzo spettantegli, nessun ulteriore assegno gli è dovuto.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica relativa alla domanda inoltrata dal signor Domenico Speranza fu Pietro, classe 1891, distretto di Bari, posizione 425379, vecchia guerra, intesa ad ottenere l'integrazione a norma dell'articolo 41 della legge 10 agosto 1950.

L'interrogante è a conoscenza che le informazioni richieste ai carabinieri di Bari sono state trasmesse sin dal 25 giugno 1955 e quelle richieste all'Opera nazionale invalidi di guerra di Bari, vennero trasmesse il 23 giugno 1955 con nota n. 1301. (17396).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al comune di Bitonto (Bari) in data 27 aprile 1956 per la notifica all'interessato, nei modi di legge.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione spettante alla signora Nunzia Bonfitto di Bartolomeo, da San Marco in Lamis (Foggia).

L'interrogante è informato che la Bonfitto rimase ferita e quasi cieca per lo scoppio di un ordigno bellico il quale provocò la morte di un suo bambino, Ciro Mario di Luigi. (19686).

RISPOSTA. — La pratica n. 2023725 intestata a Bonfitto Nunzia di Bartolomeo infortunatasi nell'eccidio avvenuto il 25 marzo 1952 in San

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

Marco in Lamis è tenuta in sospenso, insieme con altre, in attesa che l'autorità giudiziaria abbia completato l'istruttoria iniziata contro i responsabili dell'eccidio stesso.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Giuseppe Impagliatelli, della classe 1881, da Sannicandro Garganico (Foggia), per la morte del figlio Michelantonio, avvenuta il 9 gennaio 1951. Detto Michelantonio già godeva di pensione di prima categoria per decreto ministeriale del 19 febbraio 1949, n. 2017813. (19820).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa lo stato della pratica relativa alla concessione della indennità di previdenza al signor Francesco Marrone fu Vincenzo, da Bitonto (Bari).

Il Marrone, il quale gode pensione di guerra n. 843376, vecchia guerra, è nato il 17 novembre 1884. (20543).

RISPOSTA. — Per l'eventuale concessione dell'assegno di previdenza si è reso necessario un supplemento di istruttoria al fine di accertare se, con la condanna erogata al Marrone e la destituzione dall'impiego quale titolare di agenzia delle poste e telecomunicazioni in Piazza Pandola (Avellino) con conseguente perdita del diritto al trattamento di quiescenza, sia stata pronunciata interdizione dai pubblici uffici.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere i voti espressi dalle autorità della provincia di Aquila e, particolarmente, dalla sezione agricola forestale della camera di commercio, affinché dalle eventuali riduzioni della superficie investita a bietole venga esclusa la provincia di Aquila e specialmente la zona dell'Aterno.

L'interrogante fa presente al riguardo che nell'intera provincia di Aquila non vi è alcuna possibilità di sostituire la coltivazione delle barbabietole con altre colture da rinnovo, in quanto la patata ha difficile smercio e richiede notevoli anticipi colturali ed il mais presenta scarso rendimento, non arrivando a completa

maturazione perché non trova condizioni agrogeologiche favorevoli. (20341).

RISPOSTA. — Il C.I.R.-Agricoltura, nella riunione del 10 marzo 1956, nel riconoscere l'opportunità di una riduzione della produzione bieticola al fine di consentire un graduale riassorbimento delle notevoli scorte di zucchero, ha deliberato, su proposta di questo Ministero, che tale riduzione venga attuata, tramite l'Associazione nazionale bieticoltori, tenendo conto della funzione economica e sociale che la coltivazione assolve nei diversi ambienti e, in particolare, nelle zone meridionali e nei territori di riforma.

Pertanto, in relazione agli indirizzi susposti, e tenuto conto della importanza economica, sociale e tecnica che la coltivazione riveste nella provincia dell'Aquila, si assicura che nessuna azione è stata svolta nei confronti di quei bieticoltori in ordine al ridimensionamento delle superfici di terreno coltivato a bietole.

Il Ministro. COLOMBO.

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — Per conoscere se non creda intervenire, negli interessi della produzione ed anche dei consumatori, per dare disposizioni chiarificatrici nel senso di considerare come « derrate ricavate dai fondi » agli effetti dei mercati annonari, non solo gli ortaggi e le frutta, come avviene in senso restrittivo in molti comuni italiani, ma anche tutti gli altri prodotti agricoli ed in modo particolare quelli zootecnici. (18691).

RISPOSTA. — Questa amministrazione condivide l'avviso dell'onorevole interrogante circa l'opportunità di emanare disposizioni chiarificatrici affinché, agli effetti delle contrattazioni e delle vendite sui pubblici mercati, siano considerati « derrate ricavate dai fondi », oltre gli ortaggi e le frutta, anche tutti gli altri prodotti agricoli e, in particolare, quelli zootecnici.

Si assicura, in merito, che il problema è allo studio presso i competenti uffici per una soluzione nel senso indicato.

Con l'occasione, si fa presente che questo Ministero è recentemente intervenuto presso l'assessorato del comune di Roma per far ottenere al consorzio avicolo laziale l'autorizzazione di vendere direttamente al consumo, sui mercati rionali della città, i polli dei propri associati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.

DE MARZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali al conservatorio « Benedetto Marcello » di Venezia si ordina un nuovo organo da concerto del valore di alcuni milioni, senza una pubblica gara, senza invitare le maggiori ditte costruttrici, ma solo facendo un'ordinazione a trattativa privata. (20710).

RISPOSTA. — Si precisa anzitutto che la notizia relativa all'acquisto di un nuovo organo da parte del conservatorio di musica di Venezia, è infondata. È vero che sono in corso trattative per la sola riparazione dell'organo attualmente in dotazione, non più rispondente alle esigenze didattiche ed artistiche del conservatorio.

Per l'esecuzione di tali lavori sono già state regolarmente interpellate varie ditte, fra le migliori esistenti in Italia, le quali hanno presentato i relativi preventivi.

Non appena sarà esaurito il procedimento prescritto dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, la pratica passerà all'esame del Ministero, il quale autorizzerà la esecuzione dei lavori in questione solo dopo aver accertato l'avvenuta osservanza da parte del sopracitato istituto delle norme sulla licitazione privata, prevista dal predetto regolamento.

Il Ministro: Rossi.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Giuseppe Albani, residente a Ostra Vetere (Ancona), in via Guinzano 236.

L'Albani ha avuto comunicazione in data 26 settembre 1955 dal Ministero del tesoro, direzione generale pensioni di guerra, servizi dirette nuova guerra, che la sua pratica di pensione, posizione 1404515, trovavasi dal 14 agosto 1955 presso la commissione medica superiore. (17270).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al municipio di Ostra Vetere (Ancona) in data 31 maggio 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FRANCAVILLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se condivide il parere espresso dal direttore generale Di Raimondo il quale, con circolare del 26 novembre 1955, n. P.A.G. 41.2.48100, esprime l'opinione del Ministero dei trasporti contraria all'ap-

plicazione della disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, concernente l'inquadramento nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C dei dipendenti statali appartenenti ai ruoli organici del personale subalterno in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948 e che almeno da tale data svolgano mansioni che, secondo l'ordinamento dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo C.

Poiché il detto disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, è stato già applicato da altri dicasteri, che lo hanno messo in pratica, non si comprende, infatti, la ragione per cui il Ministero dei trasporti debba insistere in una tenace opposizione all'applicazione di una norma di così modeste proporzioni per il personale dipendente dalle ferrovie dello Stato, che si è sempre dimostrato, invece, meritevole della maggiore attenzione e benevolenza da parte dell'amministrazione statale, per lo spirito di sacrificio e di attaccamento al dovere che lo distingue per unanime riconoscimento e per le benemeritenze acquisite di fronte al paese, della cui gratitudine il ministro dei trasporti si è fatto in più occasioni interprete.

Se rispondesse al vero quanto con la suddetta circolare viene sostenuto — e cioè che la norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 non potrebbe essere applicabile in quanto mancherebbe la norma di cui all'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 448, il quale predispose che « saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle del presente decreto » — non si comprenderebbe invero il motivo per cui il ministro non abbia provveduto a promuovere con urgenza una disposizione di legge in proposito, che, d'altra parte, potrebbe anche essere considerata superflua se da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato si fosse manifestata la buona volontà di venire incontro alle legittime richieste dei suoi dipendenti.

Infine l'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritiene che esorbiti dalle funzioni del direttore generale quella di consigliare — come si fa nell'ultimo capoverso della circolare suddetta — agli aventi diritto di astenersi dall'avanzare domanda per un diritto che essi ritengono di avere acquisito e per cui sono previste, come è noto, scadenze di termini che, con linguaggio tutto proprio,

il surriferito direttore generale si impegna a far riaprire; e pertanto l'interrogante richiama l'attenzione del ministro sul fatto assai grave che, avvalendosi della sua qualifica, il dottor Di Raimondo giunga fino a disporre l'astensione dei suoi dipendenti dall'esercizio di un diritto che potrebbe essere gravemente pregiudicato dalla mancata presentazione della relativa domanda e documentazione richiesta dalla legge. (21055).

RISPOSTA. — È da premettere che per l'estensione ai ferrovieri delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 — che siano compatibili con il particolare stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato — occorre apposito decreto di adeguamento delle norme stesse.

Lo schema di tale provvedimento è stato già predisposto e sta seguendo il rituale *iter* formativo.

Per quanto concerne l'articolo 4 del citato decreto, sono, però, sorti dubbi circa la sua applicabilità al personale ferroviario, per un complesso di ragioni di ordine giuridico, per cui nella relazione al citato schema, è stata posta in particolare rilievo la questione intesa a stabilire se il riferito articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1955 possa ritenersi estensibile al personale ferroviario interessato.

Allorché la amministrazione ferroviaria avrà ottenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, non mancherà di conformarvisi.

Circa i rilievi formulati in merito alla circolare del 26 novembre 1955, n. P.AG. 41/2/48100, si assicura che nessun dissenso esiste tra il sottoscritto e la direzione generale delle ferrovie dello Stato circa la estensibilità dell'articolo 4 in questione, tanto più che il dubbio sulla interpretazione della norma è avvalorato da un preciso parere della Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio per la riforma della pubblica amministrazione — da cui promana, appunto, il decreto n. 448.

L'invito rivolto con la circolare in parola al personale interessato, di astenersi dall'inoltrare le domande prescritte dall'articolo 4 del decreto n. 448, ha avuto soltanto l'intenzione e l'efficacia di una semplice raccomandazione rivolta al personale stesso nel suo interesse, in quanto il suddetto decreto non è direttamente applicabile ai gradi dello Stato, mentre lo sarà l'emanando provvedimento di adeguamento.

Solo in tale occasione il personale ferroviario potrà avanzare domanda per fruire dei

benefici in esso previsti, tra i quali potrà anche essere compreso quello di cui al prefato articolo 4 ed ovviamente i termini dovranno essere riaperti per consentire l'inoltro delle richieste.

Il Ministro: ANGELINI.

FRANZO, BERTONE E GRAZIOSI. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Per conoscere se — a conoscenza della grave situazione in cui si trovano le aziende risicole della Val Padana a seguito della congiuntura sfavorevole dei mercati — non convengano sulla necessità di andare parzialmente incontro alle loro accresciute difficoltà nel settore delle riduzioni ferroviarie per trasporti delle mondariso.

In concreto gli interroganti invitano i ministri a voler esaminare la possibilità di adottare un provvedimento, sia pure provvisorio e limitato alla durata della campagna in corso, che conceda una riduzione del 70 per cento per il trasporto sulle ferrovie dello Stato delle predette lavoratrici. (21059).

RISPOSTA. — Nel dopoguerra, per i viaggi delle mondine, è stata sempre accordata la tariffa n. 5 (riduzione del 40 per cento).

Le richieste tendenti ad elevare la detta riduzione del 70 per cento, non si son potute accogliere per la situazione del bilancio dell'amministrazione ferroviaria. Né è possibile ora aderire alla nuova sollecitazione tenuto conto anche dei riflessi che un accoglimento, sia pure parziale della richiesta, potrebbe avere su altre situazioni analoghe.

È infatti da tener presente che vaste categorie di lavoratori agricoli, come operai, braccianti, ecc., per i viaggi che effettuano per ragioni di lavoro nell'ambito del territorio nazionale fruiscono della tariffa n. 4 (riduzione 30 per cento), mentre le mondine beneficiano della tariffa n. 5 che consente una maggiore riduzione (40 per cento).

Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al progetto per la sistemazione idraulico-forestale del comprensorio di bonifica montana e del fiume Sinello per la parte che interessa il bacino montano del Sinello nei comuni di Guilmi e di Carpineto Sinello (Chieti); e per sapere quando l'opera stessa potrà avere inizio. (21018).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno affidò, a suo tempo, in base al programma

1952-53, all'Ufficio del genio civile di Chieti, l'incarico della progettazione delle opere che formano oggetto dell'interrogazione cui si risponde.

In data 12 aprile 1954 perveniva alla Cassa la perizia esecutiva delle opere in parola, redatta da un libero professionista su incarico del suddetto Ufficio del genio civile, dell'importo complessivo di lire 60 milioni.

L'istruttoria esperita anche mediante apposito sopralluogo al tratto del fiume Sinello, oggetto della sistemazione, dimostrava palesemente che i provvedimenti proposti non potevano ritenersi idonei allo scopo e pertanto, in data 12 agosto 1954, la perizia veniva restituita al detto ufficio per la rielaborazione, con una serie di osservazioni e raccomandazioni.

Dopo ripetuti solleciti, in data 10 dicembre 1955 perveniva alla Cassa il nuovo elaborato richiesto, che, però, non è stato possibile sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti della Cassa medesima, in quanto le modifiche parzialmente apportate al primitivo studio dell'intervento non sono state ritenute sufficienti a garantire la riuscita e la economia dell'opera.

In conseguenza di ciò, in data 8 maggio 1956, il progetto veniva nuovamente restituito all'ufficio anzidetto per una nuova definitiva messa a punto.

Stando così le cose, non è possibile indicare la presumibile data di inizio delle opere di che trattasi. Si dà assicurazione che la Cassa ha provveduto a sollecitare il competente ufficio per la ripresentazione del progetto entro il più breve termine possibile.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'immediato finanziamento del piano di ricostruzione del comune di Taranta Peligna (Chieti), giacente da molti anni presso i competenti uffici ministeriali e non ancora realizzato nemmeno in minima parte malgrado il comune interessato possa vantare il triste primato di essere fra i più sinistrati comuni d'Italia. (21025).

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 22 gennaio 1954, n. 3818, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, si è sostituito al comune di Taranta Peligna nell'attuazione del piano di ricostruzione di quell'abitato.

Data la limitata disponibilità di fondi stanziati per tali categorie di opere nei decorsi

esercizi, non è stato possibile provvedere al relativo finanziamento.

La necessità della realizzazione del piano in questione sarà, comunque, tenuta presente, in sede di redazione del programma generale dei piani da attuare con i limitati fondi stanziati nel bilancio dell'esercizio corrente.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta di guerra dell'ex militare Armani Antonio fu Augusto da Calci (Pisa) e per sapere quando la pratica stessa potrà essere definita. (18875).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a qual punto si trovi la pratica di pensione di guerra indiretta relativa a Tacchi Ademaro, padre dell'infortunato civile Tacchi Milvio (posizione n. 2046755); e per sapere se fosse possibile un sollecito espletamento della pratica stessa. (18877).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIANQUINTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda intervenire in merito a quanto segue: compagnie aeree inglesi avevano organizzato quaranta corse estive straordinarie turistiche per l'aeroporto di San Nicolò al Lido (Venezia), impiegando aerei adatti per detto aeroporto. La nostra direzione generale per l'aviazione civile aveva data autorizzazione per tale servizio ed il primo apparecchio doveva arrivare il 4 giugno 1956. All'ultimo momento la direzione generale dirottò l'aereo per Treviso.

Per conoscere se non intenda, una volta per sempre, porre fine alla persistente opera di declassamento dell'aeroporto turistico del Lido, che si risolve in una declassazione dell'attrezzatura turistica veneziana, e comporta evidenti ed intollerabili disagi per i turisti che sono costretti, scendendo a Treviso, ad impiegare quasi due ore per raggiungere il Lido, ed un'altra ora per arrivare a Venezia centro; disagi, questi, aggravati dai numerosi trabocchi del bagaglio.

Per sapere ancora se è in tale maniera che si rendono più agevoli e graditi i servizi turi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

stici nazionali; se Venezia può contare sul Governo per la difesa del suo aeroporto turistico, o non deve vedere nel Governo un avversario dello stesso; ed, infine, se non si intende intervenire perché le predette corse straordinarie turistiche facciano scalo all'aeroporto del Lido, così come era stato previsto. (20877).

RISPOSTA. — Le autorizzazioni per l'effettuazione di voli occasionali vengono date — ove non ostino ragioni tecniche — per gli aeroporti indicati dalle compagnie richiedenti.

Il volo del 4 giugno 1956, citato dall'onorevole interrogante, fu autorizzato dalla direzione generale dell'aviazione civile per Venezia e dirottato a Treviso solo in seguito a richiesta della compagnia aerea interessata, la *Transair Ltd.*

Non è esatto che siano stati autorizzati 40 voli turistici provenienti dall'Inghilterra, in quanto le autorizzazioni finora concesse sono le seguenti:

Londra-Treviso Sant'Angelo e viceversa alla compagnia *Hunting Olen* per i giorni 17 giugno, 1, 15, 29 luglio, 12 agosto e 2 settembre 1956;

Londra-Treviso Sant'Angelo e viceversa alla *Transair* per i giorni 4, 11 e 18 giugno 1956.

Per tali voli è stato richiesto dalle compagnie interessate l'uso dell'aeroporto di Treviso e non quello di Venezia.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

GIGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Fabbrico Angelo fu Ignazio, da Naro (Agrigento), per la morte del figlio Fabbrico Ignazio. (10354).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Ai Ministri dei trasporti e della pubblica istruzione.* — Per sapere se intendono disporre la concessione ferroviaria *D* per il personale di segreteria dei licei scientifici. (20913).

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha a suo tempo effettuato la rilevazione numerica del personale di segreteria e subalterno dei licei scientifici, istituti tecnici commerciali e nautici e scuole secondarie di avviamento professionale che aspirano ad ottenere la concessione ferroviaria *D*.

Ai sensi delle vigenti disposizioni il Ministero della pubblica istruzione, per poter assecondare il desiderio del personale di cui trattasi, dovrebbe provvedere al rimborso della differenza della spesa al Ministero dei trasporti, differenza che comporterebbe una cifra eccessiva a cui non sarebbe possibile far fronte con i fondi stanziati in bilancio.

La richiesta, pertanto, potrà essere accolta se con apposita legge verranno concessi sul bilancio di questo Ministero i fondi necessari che si prevedono in lire 50 milioni annue circa.

Il Ministro della pubblica istruzione.
ROSSI.

GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 637, la decorrenza del collocamento a riposo dei maestri elementari, che hanno raggiunto i limiti dell'età e dell'anzianità di servizio nel corso dell'anno scolastico, sia, a tutti gli effetti, dall'inizio del successivo anno scolastico. (20938).

RISPOSTA. — In base alla legge 9 agosto 1954, n. 637, la decorrenza del collocamento a riposo dei maestri elementari per raggiungimento dei limiti di età e di servizio, è fissata al 30 settembre successivo alla data di raggiungimento dei limiti medesimi.

Il Ministro ROSSI.

GRIFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se — date le gravi condizioni di salute dell'invalido di guerra Antonio Spiniello da Monfredane (Avellino) e lo stato di assoluta indigenza nella quale egli, privo di risorse di lavoro e di abitazione, si trova — non ritenga doveroso affrettare la definizione della sua pratica di pensione, pratica che si trascina dal 1947 con il n. 263917 di posizione e che è stata trasmessa al comitato di liquidazione con elenco del 16 settembre 1954, n. 55336. 17864).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

GRIFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se egli non ritiene necessario intervenire presso le competenti autorità affinché vengano sollecitamente accertati e corretti i brogli consumati nelle elezioni comunali di Mercogliano (Avellino). Tali brogli sono stati oggetto di documentate denunce ed è indispensabile che le relative procedure vengano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

sollecitate al fine di placare le giuste rimostranze sollevate da parte della maggioranza della popolazione di quel comune la quale, avendo votato per la lista popolare della « Bilancia », si è vista defraudata della vittoria elettorale da chi ha fraudolentemente operato a vantaggio della lista dello « scudo crociato ». (20776).

RISPOSTA. — Nei confronti del presidente della IV sezione elettorale del comune di Marcogiano è stata sporta denuncia perché, durante le operazioni di spoglio delle schede per la elezione di quel consiglio comunale, avrebbe commesso irregolarità a favore di una lista.

In base a tale denuncia il procuratore della Repubblica ha promosso istruttoria penale agli effetti dell'articolo 89 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Contro le stesse operazioni elettorali, i candidati della lista soccombente hanno proposto ricorso al consiglio comunale, che, a norma dell'articolo 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, *sub* articolo 75, è obbligato a decidere nel termine di due mesi.

Questo Ministero non ha alcuna competenza per intervenire o interferire nello svolgimento dei due anzidetti procedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a sua conoscenza che nella campagna elettorale del 1953 l'E.N.A.L. provinciale di Como ha messo a disposizione della democrazia cristiana i locali dell'E.N.A.L. stesso per usi inerenti alla campagna elettorale. Se non crede che ciò costituisca un non senso con quanto continuamente affermato nelle direttive emanate dall'E.N.A.L.

Chiede l'interrogante di conoscere se il ministro può dare garanzia che ciò non si ripeterà. (20572).

RISPOSTA. — I competenti organi dell'E.N.A.L. hanno escluso in maniera categorica che nella campagna elettorale del 1953 siano stati messi a disposizione di partiti o di organizzazioni politiche, locali dell'ufficio provinciale di Como.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Russo.

LARUSSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene opportuno che al promesso e progettato concorso speciale per direttori didattici siano ammessi anche coloro che essendo ex combattenti ab-

biano due soli anni di incarico qualificati entrambi con l'« ottimo ».

Tra gli interessati è attesa una decisione favorevole sia come atto di giustizia, in analogia a quanto avvenuto in altri recenti concorsi del genere, e sia come riconoscimento dei meriti di questi funzionari che per la patria hanno speso i loro migliori anni in guerra (subendo in conseguenza un ritardo negli studi e nella carriera) e per gli interessi della scuola profondono capacità e impegno, giudicati in sommo grado nella qualifica riportata. (20908).

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge che autorizza il Ministero della pubblica istruzione a bandire un concorso speciale riservato agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico della direzione didattica è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e dovrà essere sottoposto all'esame del Parlamento.

Tale schema stabilisce che, per partecipare al concorso, l'incarico debba essere esercitato per almeno tre anni, né prevede alcuna riduzione di tale periodo a favore dei candidati ex-combattenti.

Eventuali modifiche allo schema stesso potranno essere apportate solo in sede parlamentare.

Il Ministro Rossi.

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere la causa del ritardo alla definizione della pensione di guerra di Ardoli Carlo fu Giuseppe, posizione 1136350, residente in Cavaltore (Cremona). (19977).

RISPOSTA. — Per completare l'istruttoria della pratica di pensione è stata chiesta al distretto militare di Cremona copia del verbale di interrogatorio al rientro dalla prigionia e la documentazione sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOPARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, in riferimento alla ventilata riduzione della superficie coltivata a bietole, se sia a conoscenza che nella provincia dell'Aquila non vi è alcuna possibilità di sostituire la coltivazione delle barbabietole con altre colture da rinnovo, in quanto la patata ha difficile smercio e richiede notevoli anticipi colturali e il mais presenta scarso rendimento, perché non arriva a maturazione, in quanto non trova condizioni agrogeologiche favorevoli.

Per conoscere inoltre — in considerazione che la provincia dell'Aquila costituisce un'area depressa economicamente e che la coltura delle bietole permette all'agricoltore, con la loro vendita assicurata, di far fronte ai propri impegni, ed assicura un maggiore impiego di mano d'opera rispetto alle altre colture, contribuendo in tal modo ad alleviare la disoccupazione — se non ritenga di dover escludere la provincia dell'Aquila da ogni eventuale limitazione nella coltura delle barbietole. (20227).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20341, del deputato Del Fante, pubblicata a pagina xx).

MAGNO E PELOSI. — *Al Ministro dell'Agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga che della consulta testé nominata presso il consorzio generale di bonifica di Capitanata debbano far parte anche appartenenti alle seguenti associazioni le quali, come è risaputo, raggruppano masse notevoli di contribuenti dell'ente suddetto: associazione contadini di Capitanata, federazione provinciale autonoma degli assegnatari di Foggia, lega provinciale dei coloni dell'Opera nazionale combattenti di Foggia. (20277).

RISPOSTA. — La consulta, costituita con decreto ministeriale 29 marzo 1956 presso il consorzio generale della bonifica della Capitanata, ha soltanto il compito di dare pareri al commissario dello stesso consorzio su taluni atti di maggiore rilievo, quali i bilanci preventivi e consuntivi, il riparto delle spese comuni tra i singoli bacini, le operazioni finanziarie da garantire con delegazione, i criteri delle classifiche provvisorie e definitive delle proprietà consorziate e le eventuali modifiche da proporre alle vigenti norme statutarie.

In sostanza, al nuovo organo sono attribuite in via consultiva anziché deliberante, funzioni analoghe a quelle spettanti agli organi normali della gestione ordinaria.

Nel procedere alla composizione della consulta si è, perciò, tenuto conto della necessità di chiamare a farne parte i diretti rappresentanti delle proprietà consorziate e dei nuovi assegnatari della riforma e non già i rappresentanti di organizzazioni di categorie o di associazioni sindacali, quali sono quelli indicati.

Il Ministro. COLOMBO.

MANCINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali

programmi sono in elaborazione per migliorare la incivile e degradante situazione delle carceri giudiziarie esistenti in Calabria; situazione di recente deplorata apertamente dal procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Nel discorso si afferma che « il carcere giudiziario di Crotona è un vero obbrobrio », che « quasi tutte le carceri giudiziarie mancano di idonee aule scolastiche... salvo il carcere giudiziario di Cosenza che ha sei aule scolastiche »; che « in molte carceri giudiziarie metà dell'edificio è ancora a cellulare — e si tratta di carceri importanti come quelle di Catanzaro, di Palmi e di Reggio Calabria — mentre il sistema cellulare continuo diurno è stato per legge abolito... si ripara mettendo tre detenuti in una cella che è stata costruita per un solo detenuto ».

Per sapere se risponde a verità che per il momento si intenderebbe provvedere soltanto per la città di Cosenza, che trovasi in situazione meno grave secondo le dichiarazioni del procuratore generale di Catanzaro, ed in questo caso quali sono i criteri seguiti nella compilazione dei programmi. (19355).

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia si è ripetutamente interessato per migliorare, nei limiti del possibile, la situazione delle carceri giudiziarie della Calabria, non mancando, da vari anni, di segnalare ai competenti organi dei lavori pubblici i lavori edili all'uopo indispensabili. Tali lavori, però, sono stati finora solo in parte finanziati, data la inadeguatezza dei fondi a disposizione del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria. Tuttavia con i normali mezzi di bilancio sono stati eseguiti lavori di adattamento e di trasformazione diretti ad accrescere la funzionalità degli attuali edifici adibiti a carceri giudiziarie.

Si informa, inoltre, che nel programma, a suo tempo concordato fra il Ministero di grazia e giustizia e quello dei lavori pubblici, in attuazione della legge 12 luglio 1949, n. 460, fu inclusa la costruzione delle carceri giudiziarie di Catanzaro, Crotona e Cosenza, ma esigenze di bilancio costrinsero successivamente il Ministero dei lavori pubblici a limitare il finanziamento al solo carcere giudiziario di Cosenza. Il progetto relativo a tale opera, per l'importo di lire 238 milioni, è stato approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 3 maggio 1956 e sarà sottoposto, al più presto, al parere del Consiglio di Stato.

Poi, come emerge da quanto si è detto, essendo possibile, con i normali fondi di bilancio eseguire solo lavori di straordinaria manutenzione e di completamento e non anche costruzioni *ex novo*, per poter edificare nuove carceri nella Calabria è necessario un apposito provvedimento legislativo con il contemporaneo reperimento dei fondi all'uopo necessari.

Va, infine, segnalato che l'amministrazione dei lavori pubblici non ha a volte accolte le richieste di lavori dell'autorità giudiziaria in quanto, involgendo esse la radicale trasformazione degli edifici esistenti, importavano una spesa tale da consigliare piuttosto la costruzione di nuove case di pena.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia: SCALFARO.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra di Vendemmia Aldisio fu Dario (diretta militare) il quale ha ripetutamente chiesto di sollecitarne la deliberazione data la sua situazione economica. (20283).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale sia il genere di servizio che i marescialli devono svolgere nei distretti militari (servizio di picchetto o servizio di giornata) e se a tale servizio debbano partecipare tutti i marescialli, nessuno escluso, compresi quelli che hanno compiuto il 55° anno di età.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se non si ritenga opportuno chiarire con circolare le direttive del Ministero onde evitare una diversa disciplina nei vari distretti. (20638).

RISPOSTA. — Presso i distretti militari i marescialli esplicano un servizio di sorveglianza, assimilabile in un certo senso al servizio di giornata, ma di questo più impegnativo comportando, tra l'altro, il pernottamento in ufficio.

Al servizio anzidetto concorrono tutti i marescialli, indipendentemente dall'età, salvo che trattasi di marescialli maggiori immessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio. E solo in questo caso (oltre a quello particolare delle cariche speciali dell'arma dei carabinieri)

i sottufficiali rimangono in servizio dopo aver compiuto il 55° anno di età, che segna altrimenti il limite massimo per il loro collocamento in congedo.

Non si ritiene ricorra il caso di impartire nuove istruzioni sull'argomento, sembrando sufficientemente chiare quelle in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se la direzione generale delle bonifiche non intenda accogliere la richiesta delle popolazioni dei comuni interessati, delle amministrazioni, degli uffici tecnici, tendente ad inserire la progettazione e l'esecuzione della strada Cardenusa in agro di Limbadi (Catanzaro) nel comprensorio e nel piano di lavori immediati della bonifica di Rosarno (Reggio Calabria). (20395).

RISPOSTA. — Il tracciato della strada Cardenusa, in territorio del comune di Limbadi, si sviluppa in parte nel comprensorio di bonifica di Rosarno e in parte fuori del comprensorio stesso.

Il consorzio di Rosarno, facente parte dei consorzi di bonifica raggruppati della provincia di Reggio Calabria, ha riconosciuto la utilità della strada ai fini della trasformazione fondiaria anche della zona fuori comprensorio ed ha perciò elaborato gli atti necessari all'ampliamento del comprensorio consorziale, includendovi la zona in parola.

L'opera, per la quale si prevede una spesa di 135 milioni, è stata inclusa nel programma generale dei lavori da eseguirsi in attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, e risulta compresa nel programma relativo al primo esercizio.

Pertanto, il consorzio sta provvedendo alla redazione del progetto esecutivo, in modo che l'elaborato, una volta approvato da questo Ministero, possa essere inviato al più presto alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento.

Il Ministro: COLOMBO.

MONTAGNANA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intendono prendere nei riguardi della direzione della ditta Egidio Galbani di Melzo (Milano), la quale ha fatto sottoscrivere dai suoi dipendenti, prima di concedere loro un premio annuale variante dalle 4.500 alle 7.500 lire, una dichiarazione con la quale ogni lavoratore doveva tra l'altro impegnarsi « a non effet-

tuare scioperi né aziendali né nazionali, se non di carattere puramente economico e se non proposti congiuntamente da almeno due delle tre organizzazioni esistenti, purché tra le dette due organizzazioni sia compresa la C.I.S.L.». Rifiutandosi di sottoscrivere tale impegno significava naturalmente, per ogni dipendente della ditta Galbani, non soltanto rinunciare al miserabile premio in danaro, ma anche andare incontro a sicure rappresaglie. Il ricatto e il tentativo di violare la Costituzione, la quale garantisce il diritto di sciopero per tutti i lavoratori, sono perciò del tutto evidenti e devono pertanto richiamare l'attenzione e provocare l'intervento dei Ministeri competenti. (17474).

RISPOSTA. — Il premio cui fa riferimento l'onorevole interrogante denominato di « fedeltà » fu istituito, diversi anni or sono, dalla direzione della società anonima Egidio Galbani di Melzo, previo accordo con i componenti la commissione interna (composta da elementi appartenenti alle due correnti sindacali aderenti alla C.G.I.L. ed alla C.I.S.L.) e viene corrisposto verso la metà del mese di novembre di ciascun anno, ai singoli lavoratori che accettino i termini dell'accordo stesso.

Chi non aderisce all'accordo, perde solo la possibilità di ricevere il premio.

Risulta a questo Ministero che quei lavoratori i quali non hanno mai voluto sottoscrivere l'accordo in parola, sono regolarmente in servizio e che, per tale loro atteggiamento, la direzione della società Galbani non ha preso alcun provvedimento contro di essi.

Pur rilevando come accordi del genere, con i quali si pongono e si accettano limitazioni del diritto di sciopero, non possono considerarsi aderenti alla norma che quel diritto riconosce, si fa presente che non sussistono possibilità di interventi in merito a posizioni liberamente assunte dalle parti nella stipulazione di accordi direttamente intervenuti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MOSCATELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del grave danno arrecato a cittadini e lavoratori di Novara, Vercelli e paesi vicini con la trasformazione avvenuta il 3 giugno 1956 del treno n. 194 da direttissimo Milano-Torino, in partenza da Milano alle 19,34, in direttissimo Venezia-Torino.

Infatti tale cambiamento costringe numerosi cittadini e lavoratori, dopo una pesante giornata di lavoro, a bivaccare nella stazione

centrale di Milano per attendere l'arrivo del direttissimo da Venezia, sempre in notevole ritardo e spesse volte in misura tale da far loro perdere le coincidenze che da Novara diramano sulle linee di Varallo, Luino e Mortara.

L'interrogante chiede pertanto al ministro quali misure intende prendere per ripristinare lo sdoppiamento del treno n. 194 mantenendo inalterato l'orario di partenza da Milano anche per evitare, oltre al grave danno lamentato, quello della inevitabile concorrenza che ne farebbe subito la ferrovia privata nord-Milano. (20995).

RISPOSTA. — Il prolungamento fino a Torino del diretto 194 Venezia-Milano attuato dal 3 giugno, mediante il suo anticipo ed il suo congiungimento a Milano con il direttissimo 192 Milano-Torino del cessato orario, ha avuto lo scopo di migliorare sensibilmente le comunicazioni dirette Venezia-Torino. Queste, infatti, prima dell'entrata in vigore del nuovo orario, avevano nel primo pomeriggio un lungo intervallo, adesso opportunamente colmato. Inoltre, con l'anticipo del treno 194, si è migliorato anche il servizio delle carrozze dirette Monaco-Genova, che vengono ora inoltrate da Milano a mezzo del treno 177, il quale arriva a Genova alle 22,10, in ora quindi più adatta per il servizio pubblico, anziché alle 0.30 come vi arrivava il 179 del cessato orario, col quale viaggiavano da Milano le carrozze stesse.

Circa i ritardi è stato rilevato che il 194 subisce una sosta a Verona rispetto al ritardo del treno 65 dalla Germania e passaggio delle carrozze in servizio diretto, ed anche a causa di lavori in corso per l'elettrificazione della linea. L'amministrazione ferroviaria cercherà di prendere tutti i provvedimenti possibili allo scopo di eliminare queste cause.

Ad ogni modo per il servizio locale da Milano verso Novara esistono altri treni all'incirca all'ora di partenza del treno 194.

Il Ministro: ANGELINI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga ingiusta la mancata corresponsione del sussidio ai confinati, esclusi in seguito a provvedimento discriminatorio da parte del Ministero, perché ritenuti abienti dall'autorità di polizia di Reggio Calabria.

L'interrogante fa rilevare che i provvedimenti, aventi carattere di difesa sociale, non debbono far ricadere le loro conseguenze economiche sui colpiti dai provvedimenti stessi, ma sulla società che si difende con misure

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

precauzionali, in quanto sarebbe davvero strano che colui che è perseguitato per addebiti attribuitigli su semplici informazioni, dovesse sostenere poi le spese delle misure precauzionali stesse e tutti i danni conseguenti alla captività, colpendo, d'altra parte, i familiari dei confinati, i quali, in ogni modo innocenti, sono vittime due volte dei provvedimenti di polizia, per fatti e colpe non propri, giudicati in via amministrativa e non giudiziaria e cioè incostituzionalmente. (20852).

RISPOSTA. — Non a tutti i confinati viene corrisposto il sussidio a carico dello Stato, ma solamente a coloro che non sono in grado di mantenersi con mezzi propri.

L'ultimo comma dell'articolo 321 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 635, prescrive, infatti, che il prefetto, nel trasmettere al Ministero, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, le ordinanze della commissione provinciale, deve dichiarare « se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri ».

L'articolo 327 del predetto regolamento, poi, stabilisce che i confinati « qualora non abbiano mezzi di sussistenza né siano in grado di procurarsi lavoro » percepiranno dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero nella misura fissata dal Ministero dell'interno.

Per quanto concerne i confinati originari della provincia di Reggio Calabria il competente prefetto ha adempiuto a quanto richiesto dalla legge ed ha, di volta in volta, espresso il proprio motivato parere sulle condizioni economiche dei singoli confinati, molti dei quali fruiscono di sussidio.

Nei casi in cui poteva esservi dubbio sulla effettiva possibilità degli interessati di provvedere al proprio mantenimento, questo Ministero ha avuto cura di far eseguire ulteriori più approfonditi accertamenti allo scopo di raccogliere tutti i necessari elementi di valutazione.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Travagliati Francesco fu Giovanni, posizione n. 1408205. La liquidazione del rateo è stata chiesta dalla madre. (8467).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito

al municipio di Carpenedolo (Brescia) in data 8 maggio 1956, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ORTONA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il decreto di pubblica utilità, divisione VII, del 13 luglio-6 agosto 1936, n. 6640, riguardava l'esecuzione di opere di ampliamento della piazza del municipio di Vallemosso (Vercelli) e se venne fatto, in proposito, e con quali estremi, nel 1938, un decreto di proroga. (20865).

RISPOSTA. — Come è noto all'onorevole interrogante, questo Ministero, con decreto ministeriale 6 agosto 1936, n. 6640, ha dichiarato di pubblica utilità i lavori di ampliamento della piazza Municipio di Vallemosso ed ha assegnato il termine di due anni per l'espletamento della procedura di espropriazione.

Con successivo decreto ministeriale in data 20 agosto 1938, il termine di cui sopra è stato prorogato di un anno e cioè sino al 6 agosto 1939.

In conseguenza di ciò è stato emesso in data 31 marzo 1938 il relativo decreto prefettizio di espropriazione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

PACCIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se gli risulta che la gestione commissariale della Bonifica di Levante di Viareggio avrebbe un notevole disavanzo di molte decine di milioni; se non ritiene opportuno sottoporre a controllo quella gestione e soprattutto se ritiene che sia buona norma di amministrazione mantenere da 10 anni un commissario con pieni poteri in un ente importante come quello della Bonifica di Viareggio (Lucca). (20644).

RISPOSTA. — Il disavanzo che presenta da qualche anno la gestione del Consorzio di bonifica del Levante di Viareggio, denominato più precisamente del Baccatoio, è dovuto, in buona parte, a spese per lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica esistenti nel comprensorio e, per la rimanente, a spese di funzionamento dell'ente.

La questione è stata oggetto di particolare attenzione, sia da parte del commissario del consorzio — il quale nella sua opera è coadiuvato da una consulta di agricoltori e coltivatori diretti, proprietari consorziati — sia da parte del collegio dei revisori dei conti.

Tale organo di controllo ha espresso l'avviso che il disavanzo non potrebbe essere in tutto asorbito da aumenti di contributi con-

sorziali, ma andrebbe fronteggiato con l'acensione di un mutuo a lunga scadenza, garantito con la cessione di delegazioni consorziali.

Risulta che il commissario, in accoglimento del suggerimento datogli, ha già avviato trattative per la cennata operazione di finanziamento.

Per quanto concerne poi il lungo periodo di gestione commissariale, decorrente dal 1949, si fa presente che è stato recentemente perfezionato il provvedimento di fusione del consorzio anzidetto con quelli di Ponente e di Massaciucoli, pure aventi sede in Viareggio e finora amministrati dallo stesso commissario.

In dipendenza di tale provvedimento, si è ravvisata l'opportunità di confermare il commissario degli enti soppressi nella gestione del nuovo ente, denominato Consorzio di bonifica della Versilia, per il tempo strettamente necessario alla emanazione delle norme di statuto, in base alle quali dovrà farsi luogo alla elezione degli organi di amministrazione ordinaria.

Il Ministro: COLOMBO.

PACCIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che lo consigliano a prolungare, oltre ogni limite di normalità amministrativa, la gestione commissariale al consorzio provinciale di Lucca, oltre al resto affidata a persona che ha altri incarichi nella Federconsorzi, o se non ritenga che queste gestioni commissariali, contrarie a ogni buona norma di controllo democratico, debbano avere, se mai, carattere eccezionale e temporaneo. (20642).

RISPOSTA. — La situazione generale del consorzio agrario provinciale di Lucca destava da tempo serie preoccupazioni per le deficienze di ordine economico, per la inadeguata organizzazione aziendale e per la insufficiente azione commerciale.

Allo scopo di facilitare l'adozione di misure idonee a riportare il consorzio su un piano di normalità funzionale, lo stesso consiglio di amministrazione, in data 3 ottobre 1953, rassegnò le proprie dimissioni, alle quali fece seguito la nomina del commissario governativo, disposta con decreto ministeriale del 15 ottobre 1953.

La gestione commissariale, che ha, pertanto, carattere eccezionale e temporaneo, essendo motivata dalla necessità di provvedere ad un ridimensionamento dell'assetto consortile mediante una contrazione delle spese ed una espansione commerciale, proporzionata alle possibilità ambientali, è stata successivamente prorogata per consentire all'ammini-

strazione straordinaria di portare a termine il lavoro di riorganizzazione e risanamento, necessari presupposti per il ritorno alla gestione ordinaria.

Il Ministro: COLOMBO.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) che presso la ditta Michele Chiaro, appaltatrice del servizio di nettezza urbana nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), vengono violati i contratti ed il capitolato di appalto;

b) che viene operata una discriminazione politica e sindacale nei confronti dei lavoratori che hanno la qualifica di netturbini;

c) che l'ufficio di collocamento di Barcellona, malgrado sia stato legalmente investito della questione e ripetutamente sollecitato al riguardo, non ha elevato o fatto elevare contravvenzione alcuna nei confronti della ditta in seguito all'assunzione arbitraria ed illegale — cioè senza nulla osta — di tre operai;

d) che lo stesso ufficio di collocamento ha concesso il nulla osta a due operai netturbini dopo un mese dell'avvenuta loro assunzione irregolare da parte della ditta;

e) che la ditta Chiaro non ha voluto assumere invece il netturbino Laquidara Salvatore, pur essendo questi stato avviato regolarmente al lavoro munito del necessario nulla osta; mentre, in atto, sempre con la complicità dell'ufficio di collocamento, essa mantiene alle proprie dipendenze senza il prescritto nulla osta un bracciante agricolo. Da notarsi che il Laquidara era stato licenziato mesi fa per esuberanza di personale e pertanto doveva anche per questo motivo essere preferito nelle successive assunzioni.

E per sapere, altresì, se il ministro sia disposto a intervenire per il ripristino della legge e con quali misure, tanto nei confronti della ditta che dell'ufficio di collocamento. (13518).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti sono emerse le risultanze seguenti:

a) Con lettera in data 17 febbraio 1955, la camera di lavoro di Barcellona, rivolgendosi alle autorità locali ed alla sezione staccata dell'ufficio provinciale del lavoro, protestava per pretese inadempienze al capitolato di appalto commesse dalla ditta Chiaro.

Tuttavia, a seguito degli interventi effettuati dal competente ufficio del lavoro, è stato raggiunto l'accordo tra le parti interessate.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

b) Non si è riscontrato fondato l'addebito mosso alla azienda, in merito alla pretesa discriminazione politica attuata dalla stessa in sede di assunzione di netturbini.

In effetti, le lagnanze della camera del lavoro sono state soprattutto determinate da un provvedimento di licenziamento adottato dalla ditta nei confronti del lavoratore Laquidara Salvatore. Il suddetto operaio, infatti, venne licenziato dall'azienda in data 5 settembre 1953, per indisciplina ed atti di ribellione, compiuti nei confronti sia dei rappresentanti della ditta sia dei vigili urbani addetti alla sorveglianza del servizio.

Successivamente, in data 17 gennaio 1955, la ditta, per sostituire temporaneamente un operaio fermato dall'autorità di pubblica sicurezza, richiedeva l'assunzione provvisoria di un altro operaio e il competente ufficio avviava, malgrado i precedenti, il Laquidara il quale, al rientro del lavoratore assente, veniva di nuovo licenziato.

Per ciò che concerne il punto c) della interrogazione, risulta che, durante uno sciopero delle maestranze dipendenti, la ditta Chiarchiaro avanzava richiesta per l'assunzione di tre lavoratori allo scopo di assicurare i servizi necessari; l'ufficio di collocamento, in considerazione anche delle trattative in corso di cui al punto a), non riteneva di soddisfare la richiesta e, solo a vertenza composta, avviava tre lavoratori tra i quali il Laquidara.

Si fa rilevare, in proposito, che nelle liste di collocamento risultavano disponibili, in tale occasione, solo 5 lavoratori della categoria, di cui 2 pensionati e fisicamente inabili al lavoro.

La ditta Chiarchiaro, per suo conto, mentre assumeva due dei tre lavoratori, non istaurava il rapporto di lavoro con il Laquidara, senza per altro fornire giustificazioni in merito al suo comportamento.

Comunque, malgrado la particolare situazione, l'ufficio, in data 3 maggio 1955, denunciava all'autorità di pubblica sicurezza la ditta in parola per infrazioni alla legge sul collocamento. Risulta che l'autorità di pubblica sicurezza, in data 11 maggio 1955, ha elevato verbale di contravvenzione.

d) L'ufficio del lavoro di Messina non era a conoscenza dell'assunzione di manodopera che, secondo la locale camera del lavoro, sarebbe stata effettuata dalla ditta di cui trattasi nel periodo dello sciopero delle maestranze e, comunque, non aveva ritenuto opportuno (come sopra detto) dare corso alla richiesta di nuove assunzioni, prima di cono-

scere l'esito del tentativo di conciliazione di cui al ripetuto punto a).

c) Per quanto riguarda la mancata riassunzione del Laquidara, il predetto ufficio non è ulteriormente intervenuto presso l'azienda, in favore dell'interessato, poiché l'indagine intesa a stabilire se il diniego della ditta sia da attribuirsi a motivi disciplinari, o ad altri, esula dalla propria competenza.

Si sottolinea, infine, che l'ufficio, in occasione della precedente riassunzione di manodopera disposta dall'azienda e della ultima richiesta di lavoratori, non ha tenuto conto dei motivi del licenziamento del Laquidara ed ha incluso il medesimo negli avviamenti, in osservanza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che, come è noto, stabilisce testualmente: « i lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno ».

Spetta, quindi, al Liquidara, a tutela dei propri interessi, di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria chiedendo l'eventuale risarcimento dei danni per la mancata riassunzione, ai sensi della citata disposizione di legge, da parte della ditta Chiarchiaro.

Il Ministro VIGORELLI.

PINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'esposto loro rimesso fin dal marzo 1955 dalla camera del lavoro di Castroreale (Messina), nel quale si precisa quanto segue:

1°) l'appuntato delle guardie forestali, Ceccotti Carlo, comandante la stazione di quel centro, esercita nei confronti dei lavoratori ogni sorta di pressioni e di arbitri, che suscitano sempre più il risentimento di tutti gli onesti. Ciò avvalendosi della carica che ricopre ed in concorso col figlio, insegnante Ceccotti Giuseppe;

2°) il predetto figliuolo, in atto, è insegnante in una scuola sussidiaria di Stato, in contrada Indrizzato nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Detta scuola viene frequentata da appena sei alunni, di cui uno inferiore ai sei anni ed alcuni già in possesso della piccola licenza. Il maestro si reca a scuola saltuariamente e sempre in orario non rispondente a quello stabilito dal regolamento scolastico; si fa sostituire spesso dalla sorella, non diplomata, o da qualche amico. Tale arbitrio egli commette perché trovasi contempo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

raneamente impegnato quale gestore di ben tre cantieri-scuola: uno a Castoreale, denominato 6.M.E.5455 ed altri due rispettivamente a Dala e a Migliardo-Costa D'Eliseo nel comune di Barcellona. Nella consumazione di queste gravissime illegalità è sostenuto dal padre il quale, data la sua autorità di comandante della stazione forestale, esercita molta influenza sulla popolazione agricola della zona ed usa tutto il suo potere per sostenere gli arbitri del figlio. I cantieri vengono frequentati da pochissimi lavoratori, rigorosamente discriminati, i quali per quanto iscritti si recano ad espletare altro lavoro e così mentre alcuni hanno la possibilità di due entrate, altri rimangono del tutto disoccupati. Da aggiungersi infine che lo stesso istruttore Freni Carmelo è sempre assente, perché impegnato presso l'università di Palermo.

Ciò premesso l'interrogante chiede altresì di conoscere se i ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, siano disposti a promuovere una severa inchiesta onde stabilire la verità dei fatti denunciati e, nel caso affermativo, se siano disposti ad adottare le opportune sanzioni onde colpire così gravi responsabilità. (13519).

RISPOSTA. — Si risponde d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.

Per quanto concerne la competenza delle prime di dette amministrazioni, e sulla base degli accertamenti disposti dall'assessorato all'agricoltura della Regione siciliana, nulla è emerso a carico della guardia scelta Ceccotti Carlo, già comandante della stazione forestale di Castoreale ed attualmente in servizio presso altra sede.

A riguardo dell'insegnante Ceccotti Giuseppe, figlio del predetto, il Ministero della pubblica istruzione — nel premettere che in Sicilia esistono solo scuole sussidiarie regionali e non di Stato — ha comunicato che in data 16 marzo 1955, il segretario della camera confederale del lavoro di Castoreale denunciava al provveditore agli studi di Messina alcune irregolarità commesse dall'insegnante su indicato.

Da una ispezione immediata disposta dal provveditore di Messina, risultò che una sola alunna di prima classe non aveva l'età prescritta, mentre gli altri undici alunni non erano forniti della piccola licenza. Risultò, inoltre, che il maestro Ceccotti qualche volta si era assentato dalla scuola facendosi sostituire, per non abbandonare gli alunni, dalla sorella. In seguito a ciò, il provveditore ri-

chiamò il maestro Ceccotti ad una maggiore responsabilità nell'espletamento dei suoi doveri.

Poiché dall'epoca non è pervenuto alcun reclamo o denuncia a carico del maestro Ceccotti, il Ministero della pubblica istruzione ha ragione di ritenere che la scuola funzioni regolarmente.

Per ciò che, infine, concerne la competenza di questo Ministero, gli accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato con la interrogazione inducono ad escludere che il signor Ceccotti si sia trovato « contemporaneamente impegnato quale gestore di ben tre cantieri », dato che — come è certamente noto all'onorevole interrogante, la gestione dei cantieri di lavoro è da questo Ministero affidata solo ad enti e non già a persone fisiche.

Il nominato ha prestato la propria opera come insegnante nel corso viticoltori aperto in Castoreale il 21 maggio 1956, e tale ammissione non è stata preceduta da discriminazioni di sorta, così come non risulta che gli allievi abbiano espletato altre attività.

Si è, infine, a conoscenza che nel corso in questione era vice istruttore il signor Freni Carmelo, agricoltore, la cui condotta non ha dato luogo a rilievi da parte dell'organo vigilatore (ispettorato del lavoro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali le famiglie di alluvionati alle quali sono stati assegnati gli alloggi di « su Nuranghe », Istituta (Nuoro), alloggi che mancano di acqua e di riscaldamento, hanno ricevuto dall'Istituto case popolari l'intimazione a versare, oltre il canone di affitto che non avevano mai pagato, una cauzione di lire 10 mila.

Per sapere se, in considerazione delle disastrose condizioni delle 18 famiglie interessate, alle quali tra l'altro è stato fatto pagare il canone di allaccio della luce elettrica, non ritenga opportuno di intervenire affinché l'Istituto case popolari non insista nel richiedere il versamento della cauzione. (18452).

RISPOSTA. — A seguito della segnalazione contenuta nella surriportata interrogazione, questo Ministero ha interessato il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna affinché intervenisse presso l'Istituto autonomo case popolari di Cagliari al fine di esaminare la possibilità di concedere agli assegnatari degli alloggi per senza tetto, costruiti in Nuoro in dipendenza dell'alluvione del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

1951, la rateizzazione dei debiti per canoni di fitto arretrati e per il pagamento della cauzione.

Il predetto istituto ha comunicato che gli assegnatari degli alloggi hanno spontaneamente versato il deposito cauzionale e i canoni di fitto arretrati da essi dovuti.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la commissione provinciale per la concessione delle terre incolte di Nuoro, lungi dallo stimolare e incoraggiare le richieste di proroga ventennale di numerose cooperative che intendono sottoporre a radicale trasformazione agraria parte dei terreni concessi, con evidente vantaggio per tutta l'economia agricola, mette in atto i più diversi espedienti per ritardare o rendere irrealizzabile tale encomiabile proposito; numerose domande di proroga ventennale giacciono da oltre 5 anni senza che neanche siano state fissate le udienze per l'esame; di recente la maggioranza della commissione provinciale per la concessione delle terre incolte di Nuoro, su proposta del rappresentante la prefettura, ha sostenuto essere la commissione competente a esaminare i ricorsi dei proprietari, ignorando la sentenza della cassazione (sezioni unite, 1° aprile 1954, n. 1026), che riafferma la competenza della sezione specializzata presso il tribunale.

Da segnalare inoltre che l'orientamento ostile alle cooperative e alla loro opera di rinnovamento è aggravato dai criteri di discriminazione politica, dei quali si fa spesso sostenitore il rappresentante la prefettura nell'esercizio delle sue funzioni.

Per sapere se non ritenga necessario intervenire per determinare un diverso atteggiamento nei funzionari dell'ispettorato agrario e della prefettura che fanno parte della commissione provinciale per la concessione delle terre incolte di Nuoro. (20278).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati in merito a quanto segnalato, è risultato che le istanze presentate nella provincia di Nuoro, allo scopo di ottenere la proroga ventennale delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, sono state esaminate dalla competente commissione provinciale, la quale non ha potuto pronunciarsi soltanto su quindici di esse, per incompleta o irrituale documentazione. Di tale impedimento le parti interessate sono state a suo tempo informate.

Per quanto riguarda l'asserita incompetenza della commissione ad esaminare i ri-

corsi dei proprietari, si fa osservare che detta incompetenza si rilevarebbe qualora i proprietari avessero presentato ricorso avverso una eventuale concessione di proroga ventennale, perché in tale caso competente a giudicare sarebbe effettivamente la sezione specializzata presso il tribunale, secondo anche quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza del 1° aprile 1954, n. 1026, citata dall'onorevole interrogante.

Nel caso in questione, invece, trattasi di ricorsi presentati dai proprietari al fine di veder dichiarata la decadenza della concessione per inadempienza ai prescritti obblighi di coltivazione, e per l'esame di tali ricorsi la competenza è attribuita alla pubblica amministrazione.

È risultato, altresì, che quasi tutte le cooperative richiedenti i terreni nella provincia di Nuoro, benché regolarmente costituite, non hanno, tuttavia, adeguata organizzazione, né attività unitaria di impresa, per cui, una volta ottenuta la concessione di terreni, questi, tranne casi rari, vengono suddivisi fra i soci che li sfruttano direttamente, senza apportarvi i dovuti miglioramenti, o li mantengono nelle precedenti condizioni o li subaffittano, con nessun utile per l'economia e il progresso agricolo.

Da ciò, le numerose rimostranze nei proprietari, con conseguente presentazione di istanze di decadenza, che vengono esaminate e decise a termini di legge, nell'ambito della quale hanno sempre agito i funzionari del l'ispettorato agrario facenti parte della commissione in argomento, nonché il funzionario della prefettura che, per tale ramo di servizio, è sottoposto al controllo del prefetto.

Il Ministro: COLOMBO.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga vi sia stato atto arbitrario ed abuso di potere da parte del prefetto di Cagliari nel sospendere per tre mesi durante il corso della recente campagna elettorale amministrativa il sindaco di Domusnovas, Piras Giuseppe, candidato della lista « Sardegna e due spighe » attribuendogli di avere assunto atteggiamento « atto a turbare gravemente l'ordine pubblico » e ciò in riferimento ad alcune frasi pronunciate dal Piras in un discorso elettorale, frasi che erano semplicemente di polemica e di risposta a gravi ingiurie pronunciate contro detto sindaco dai sacerdoti locali, in chiesa e fuori, e per i quali pare assicurata l'impunità anche quando veramente, col loro atteggiamento in pe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

riodo di campagne elettorali, potrebbero turbare gravemente l'ordine pubblico; e se, avendo l'interrogante segnalato tale abuso prefettizio con telegramma al ministro, questi abbia predisposto indagini per l'accertamento della verità dei fatti e per la sospensione del provvedimento. (20808).

RISPOSTA. — Il sindaco di Domusnovas, signor Giuseppe Piras, in occasione di un pubblico comizio da lui tenuto il 13 maggio 1956, oltre ad aver mosso critiche infondate all'operato della prefettura, ebbe ad incitare la popolazione alla violenza, provocando in tal modo vivissimo fermento nella popolazione stessa, con conseguente, comprovato pericolo di gravi turbative dell'ordine pubblico.

Tenuto conto della palese violazione perpetrata dal predetto amministratore ai doveri impostigli dalla legge nella sua qualità di ufficiale del governo — ed a prescindere da quello che avrebbe potuto essere l'esito della procedura giudiziaria instaurata a suo carico per i fatti suesposti — appare pienamente legittimo il provvedimento di sospensione dalle funzioni di ufficiale del governo, adottato dal prefetto di Cagliari nei riguardi del Piras. Si soggiunge che il predetto sindaco è improvvisamente deceduto il 12 giugno scorso.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda intervenire perché venga applicata, con giustizia, a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1951 nel Sarrabus (Cagliari), la legge per i contributi statali ai privati che hanno subito danni nelle predette alluvioni.

Si fa presente che la legge non viene applicata, in seguito a disposizione del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, che costringe così i danneggiati ad effettuare ingenti spese per ottenere i contributi, spese che i meno abbienti non sono in condizioni di fare per cui finiscono per perdere il diritto ai contributi; basti dire che nei tre comuni del Sarrabus (San Vito, Villaputzu, Muravera) ben 630 domande avanzate agli organi competenti dell'amministrazione dei lavori pubblici non hanno finora avuto corso. (20871).

RISPOSTA. — L'istruttoria delle pratiche inerenti la riparazione dei danni alluvionali subiti dalle case di abitazioni private in Sardegna prosegue con la sollecitudine consentita dai necessari accertamenti *in loco* dei lavori che, previsti nella perizia compilata a cura degli interessati, possono essere ammessi

a contributo. Altre remore derivano dalla incompletezza della prescritta documentazione presentata dagli stessi interessati.

Attualmente in tutta la regione sono pervenute n. 13.439 domande di contributi (di cui 4.704 della provincia di Cagliari), e sono state già revisionate n. 3.873 perizie di cui 1.861 di detta provincia.

A tutto il 31 maggio 1956 sono stati erogati complessivamente contributi per lire 758.092.284, di cui lire 469.512.651 per gli alluvionati della provincia di Cagliari.

Per i tre comuni di Sarrabus (San Vito, Villaputzu e Muravera) sono pervenute, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successiva 9 agosto 1954, n. 636, n. 1.952 domande, di cui n. 620 da Muravera, n. 546 da San Vito e n. 786 da Villaputzu.

Di dette pratiche ne sono state già esaminate 526 ed erogati, sempre a tutto il 31 maggio 1956, contributi per un importo complessivo di lire 294.972.000, di cui lire 103.423.751 per Muravera, lire 42.641.978 per San Vito e lire 148.906.277 per Villaputzu.

All'accoglimento delle residue domande e all'erogazione dei relativi contributi si cercherà di provvedere nel prossimo esercizio finanziario compatibilmente con i fondi, che in base alla legge 3 agosto 1954, n. 636, verranno a tal fine destinati al provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia pervenuta dal comune di Oristano (Cagliari) regolare domanda per l'elevazione della classifica del porto di Oristano dalla quarta alla terza classe della seconda categoria. (20910).

RISPOSTA. — In data 25 aprile 1956 è pervenuta a questo Ministero regolare domanda del comune di Oristano (Cagliari) per l'elevazione della classifica di quell'approdo, dalla quarta alla terza classe della seconda categoria.

Essendo risultato, da informazioni assunte presso gli uffici competenti, che il traffico di merci in quel porto, in ognuno degli anni dell'ultimo triennio, ha superato il quantitativo minimo previsto per i porti di terza classe, è stato incaricato l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari di iniziare la istruttoria prescritta per il passaggio del porto stesso dalla quarta alla terza classe della seconda categoria.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando avranno inizio i lavori dell'acquedotto sottomarina per Ischia (Napoli) e quelli della condotta sull'isola. (21026).

RISPOSTA. — Sia i lavori dell'acquedotto sottomarina per Ischia, quanto quelli delle opere di distribuzione a terra nell'isola, sono stati già appaltati e consegnati alle imprese aggiudicatrici dei lavori stessi.

Attualmente sono in corso le operazioni per l'impianto dei necessari cantieri, con la celerità richiesta dalla esigenza di iniziare le opere sottomarine nel corso della corrente stagione estiva.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

SACCHETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritiene ammissibile che il console d'Italia nel Lussemburgo si rifiuti di consegnare i certificati elettorali ai nostri concittadini del comune di Campegine con la seguente motivazione:

« Si informa che questo ufficio si è trovato nell'impossibilità di invitare i connazionali indicati nella lettera di codesto comune del 3 maggio, n. 1537, per il ritiro dei rispettivi certificati elettorali ».

Siccome trattasi di certificati elettorali con annessi gli indirizzi precisi in Lussemburgo, si deve ritenere che il console sia venuto meno ad uno dei suoi doveri. Si chiede quali provvedimenti si intende prendere. (20651).

RISPOSTA. — La comunicazione inviata dal consolato in Esch sur Alzette al comune di Campegine era redatta nei termini seguenti:

« Si informa che questo ufficio si è trovato nella materiale impossibilità di invitare i connazionali indicati nella lettera di codesto comune del 3 maggio, n. 1537, per il ritiro dei rispettivi certificati elettorali, perché tali documenti sono pervenuti soltanto in data odierna e conseguentemente non in tempo utile per il recapito tempestivo agli interessati e per il rinvio a codesto comune delle ricevute di consegna entro i termini prescritti. Si restituiscono quindi i certificati elettorali in questione ».

Da tale comunicazione risulta che il console in Esch sur Alzette non si è rifiutato di trasmettere ai destinatari i certificati elettorali pervenutigli dal comune di Campegine, bensì si è attenuto alle norme di cui al paragrafo 34, pagina 33, delle « Istruzioni per gli uffici elettorali nei comuni (pubblicazione cu-

rata dal Ministero dell'interno in occasione delle elezioni politiche del 1953) relative al termine entro il quale dovevano essere restituiti i talloncini di ricevuta dei certificati consegnati. Tali norme prevedono infatti « la restituzione, non oltre il 15° giorno anteriore a quello della votazione dei certificati che, per qualsiasi ragione, non fossero stati consegnati agli elettori e dei talloncini di ricevuta degli altri regolarmente distribuiti ».

Avendo ricevuto i certificati elettorali l'11 maggio 1956, il console in Esch sur Alzette non aveva la possibilità di consegnarli e di restituire i talloncini entro il termine predetto, scadendo questo il giorno successivo e cioè il 12 maggio 1956. In tali circostanze egli ha restituito senz'altro al comune di Campegine i certificati ricevuti, in modo da dare agli elettori di tale comune residenti in Lussemburgo, i quali si fossero recati in Italia per votare, la possibilità di trovare presso il comune stesso i certificati elettorali.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali il consorzio di bonifica del basso Biferno (Campobasso) non abbia sinora provveduto a costruire, in agro del comune di Guglionesi, una sola strada podereale delle tante che si invocano da quella laboriosa popolazione rurale, la quale per altro paga da molti anni tutti i contributi di legge a tal fine dovuti; e se non ritenga di dover impartire immediate disposizioni perché l'inestimabile beneficio delle strade invocate si attui a vantaggio di quello che è il più vasto ed il più impervio agro del Molise. (19847).

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica del basso Biferno, poco dopo la sua costituzione, ha provveduto, con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, alla costruzione della strada stazione Guglionesi-Masseria del Torto, nei pressi del fiume Biferno, della lunghezza di metri 3.930.

Tale strada è stata aperta al traffico da oltre due anni e serve le proprietà di moltissimi consorziati, per una estensione complessiva di circa 500 ettari.

Aggiungesi che il piano generale di bonifica compilato dal consorzio, e che è attualmente in corso di istruttoria, prevede, tra l'altro, la costruzione della strada n. 11, della lunghezza di chilometri 11,750, che allaccerà l'abitato di Guglionesi alla strada sopra indicata.

Il Ministro. COLOMBO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare perché la divisione XVI della direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, in possesso fin dal 16 gennaio 1956 degli atti di collaudo, completi delle formalità di cui all'articolo 84 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, da parte della cooperativa edilizia fra pensionati ed impiegati dello Stato (C.E.P.I.S.) di Campobasso, non concede ancora il nulla osta al pagamento del saldo di lire 2.832.000, inerenti i lavori di costruzione di una palazzina sociale, ammessi ai benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408, eseguiti dall'impresa « Azienda cooperativa combattenti e reduci molisani » (A.C.C.E.R.M.) con sede in Campobasso, costituita da umili operai che nell'enorme ritardo (i lavori sono stati ultimati il 30 giugno 1954) vedono assorbire, in onerosi interessi, i salari che ancora devono percepire nell'ammontare del saldo richiesto, su circa undici milioni di lavori appaltati. (20761).

RISPOSTA. — In merito all'approvazione degli atti di collaudo dei lavori di costruzione della palazzina sociale per conto della cooperativa edilizia « fra impiegati e pensionati dello Stato » (C.E.P.I.S.) si precisa che tali lavori sono suddivisi in due lotti.

Gli atti di collaudo relativi al primo lotto, restituiti a questo Ministero dopo gli adempimenti dell'articolo 84 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono stati tratti, come è prassi, per un ulteriore margine di tempo allo scopo di accertare che nessun ricorso, contro il collaudo medesimo, fosse stato presentato dai soci della cooperativa a termini delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare.

Gli atti stessi sono stati, poi, approvati con ministeriale del 13 giugno 1956, n. 2023, ed è stata autorizzata la liquidazione del saldo all'impresa esecutrice dei lavori, Azienda cooperativa combattenti e reduci molisana (A.C.C.E.R.M.) nell'importo di lire 2.832.055.

Per quanto riguarda gli atti di collaudo del secondo lotto si fa presente che essi sono stati rimessi il 12 marzo 1956 alla cooperativa per gli adempimenti del citato articolo 84 del testo unico.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno estendere il provvedimento dell'imposta generale sull'entrata per il bestiame suino ed ovino macellato e destinato al consumo familiare da allevatori diretti manuali coltivatori

di fondo, preannunciato con telegramma n. 6632/215629 tasse alle intendenze di finanza, a tutti gli allevatori che destinano il suino macellato all'uso familiare, così come è avvenuto a tutto il 28 febbraio 1956, in conformità della circolare del 2 marzo 1948, n. 70296, del Ministero delle finanze, direzione generale tasse. (20563).

RISPOSTA. — Nel predisporre lo schema di disegno di legge, con il quale è prevista la concessione del beneficio dell'applicazione di una speciale quota ridotta di imposta sull'entrata per i suini mattati per il totale consumo familiare degli allevatori diretti che siano manuali coltivatori di fondi — disegno di legge che trovasi, per altro, già all'esame del Parlamento — si è ritenuto opportuno di richiamare, per la concessione della facilitazione in argomento, le stesse condizioni poste agli effetti delle imposte di consumo dall'articolo 97 del testo unico per la finanza locale.

Infatti, poiché l'imposta sull'entrata relativa al commercio del bestiame viene riscossa, unitamente all'imposta di consumo, a cura degli appaltatori e degli incaricati della riscossione delle imposte di consumo, si è reputato conveniente determinare per ambedue i tributi uguali criteri impositivi allo scopo di rendere più agevole e spedita la riscossione e più razionale ed omogeneo il trattamento agevolativo.

Inoltre, in considerazione che l'allevamento del bestiame costituisce per i manuali coltivatori di fondi un'attività accessoria, connessa alla lavorazione della terra, si è voluto, con il provvedimento in questione, far beneficiare in qualche modo tali lavoratori del frutto della loro specifica attività, anche in vista della circostanza che gli stessi non pongono in essere alcun atto economico imponibile in quanto il suino destinato all'ingrassamento per il consumo familiare non viene, in linea di massima, acquistato, ma proviene dagli allevamenti dei coltivatori stessi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SENSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Trebisacce una sezione staccata dell'ispettorato dell'agricoltura di Cosenza, e con idoneo personale.

La zona di Trebisacce, da Cerchiara di Calabria ad Oriolo, Nocera, Canna, Rocca Imperiale, notevolmente lontana dal capoluogo della provincia, ha una superficie agrario-forestale di circa 60 mila ettari, e versa in situazione di indescrivibile arretratezza: ivi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

l'agricoltura è ancora in stadio primitivo, i provvedimenti vi operano discontinuamente ed insufficientemente, le condizioni delle popolazioni agricole sono miserevoli, la coltivazione della terra è condotta con metodi arcaici.

Sembra necessario immettere in luogo stabilmente tecnici e funzionari di provate capacità ed attitudini. (20873).

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso, è stata istituita una sezione staccata dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza nel comune di Trebisacce, con circoscrizione territoriale comprendente i comuni di Trebisacce, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Monte Giordano, Nocera, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico e Villapiana, attualmente compresi nella circoscrizione territoriale della sezione staccata di Castrovillari.

Il Ministro: COLOMBO.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda intervenire per il riesame della posizione ed il finanziamento del lungomare di Trebisacce (Cosenza).

La vasta zona di Trebisacce sulla costa jonica — da Francavilla a Rocca Imperiale — versa in una condizione di depressione indecrivibile (la maggiore d'Italia), pur avendo notevoli possibilità turistiche, per le bellezze naturali che vi sono: in tale settore, come negli altri, essa non ha beneficiato di alcun intervento.

L'interrogante fa appello al senso di giustizia distributiva della Cassa per il Mezzogiorno e sottolinea l'indubbio miglioramento che l'opera porterebbe alle misere condizioni attuali della popolazione interessata. (20875).

RISPOSTA. — Come è stato già fatto presente all'onorevole interrogante in altra occasione, l'esecuzione del progetto, dell'importo di lire 100 milioni, rimesso nel 1954 dal comune di Trebisacce alla Cassa per il Mezzogiorno, relativo alla costruzione di una strada litoranea in detto comune, porterebbe alla realizzazione di una monca passeggiata lungo l'arenile, della lunghezza di circa un chilometro, a soli 30 metri dalla riva, con andamento parallelo alla linea ferroviaria e quindi con scarsa funzionalità.

La costruzione di tale strada litoranea potrebbe avere una qualche utilità solo a condizione che fosse integrata con un cavalcavia

ferroviario che rendesse possibile utilizzarla come variante della statale, almeno per il traffico veloce. Ciò, però, comporterebbe una spesa di gran lunga superiore a quella che si rendesse necessaria per la realizzazione del progetto di cui sopra è cenno.

Ma poiché i fondi assegnati al settore della viabilità in provincia di Cosenza sono stati destinati in base al piano di opere a suo tempo approvato dall'apposito Comitato dei ministri, la Cassa non può prendere in considerazione nessuna delle due soluzioni innanzi indicate.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno avviare agli inconvenienti scaturiti dalla affrettata iscrizione di molti elementi nei ruoli dei coltivatori diretti, particolarmente nelle province di Salerno, Potenza e Matera, i quali, in buona fede, credettero che per avere diritto a tale iscrizione bastasse presentare una domanda, pur non essendo coltivatori e spesso nemmeno contadini.

A ciò furono indotti esclusivamente per poter fruire delle provvidenze assistenziali riservate ai coltivatori diretti, tanto che si verificarono casi in cui braccianti e disoccupati sono stati tassati per redditi che oscillano dalle 5 mila alle 23 mila lire annue e lottano attualmente per dimostrare la loro precaria condizione, contro decreti ingiuntivi avverso i quali hanno prodotto ricorso.

Poiché i ricorsi di cui sopra non sospendono l'obbligatorietà del pagamento, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ed umano predisporre un provvedimento legislativo che (in base a nuove e più oculate indagini sulla consistenza patrimoniale dei ricorrenti), conceda — in via del tutto eccezionale e solo per questo primo anno — la sospensione del pagamento dei tributi, in base ai ricorsi prodotti dagli interessati e fino all'espletamento delle indagini di cui sopra. (17382).

RISPOSTA. — Per incarico avuto dalla Presidenza del Consiglio si è spiacenti di dover comunicare che non sussistono le necessarie premesse, ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo, inteso alla sospensione — sia pure temporanea ed eccezionale — dei contributi a carico, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, di quei coltivatori diretti che, pur non essendo tali, fecero a suo tempo domanda di iscrizione alle casse mutue di malattia.

Mentre i ricorsi prodotti dagli interessati avverso i decreti ingiuntivi emessi dall'amministrazione finanziaria non possono, ovviamente, che seguire il loro corso, si desidera, tuttavia, assicurare che non si mancherà di interessare il competente servizio, affinché venga comprensivamente valutato, tenuti presenti anche i riflessi penali della materia, ogni eventuale reclamo, formulato da persone che, pur non rivestendo la qualifica di coltivatore diretto e sempreché non abbiano usufruito di prestazioni assistenziali, possano validamente dimostrare la propria buona fede nell'averne, a suo tempo, richiesto la iscrizione alle casse mutue sopra indicate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Governo*. — Per conoscere se gli risulti che gli studenti greci residenti a Bologna abbiano iniziato lo sciopero della fame per mostrarsi solidali con i loro colleghi di Cipro arrestati o uccisi durante le recenti manifestazioni anti-britanniche.

Nel caso la notizia rispondesse a verità, l'interrogante chiede di conoscere — senza per altro voler interferire nelle questioni di due paesi stranieri — se il Governo (sempre sollecito nell'intervenire in analoghe manifestazioni di protesta messe in atto, per scopi certamente meno alti ed ideali, persino dai detenuti) non ritenga opportuno persuadere i giovani studenti greci di Bologna a desistere dal loro atteggiamento, anche attraverso una opera di sollecitazione presso le autorità diplomatiche elleniche, per mostrare che l'Italia — mediatrice volontaria nella soluzione dei problemi asiatici — è anche sensibile di fronte a certe esasperate forme di protesta. (20144).

RISPOSTA. — Si conferma che effettivamente alle ore 9 del 14 marzo 1956 circa 170 studenti greci dell'università di Bologna si riunirono nel circolo del partito repubblicano italiano, sito in quella via Guido Reni, con l'intento di effettuare uno sciopero della fame della durata di 36 ore, quale atto di protesta contro i provvedimenti presi a Cipro dalle autorità britanniche. Alle ore 13 del giorno successivo gli studenti lasciarono quindi il circolo senza dar luogo a disordini.

Il Governo italiano non avrebbe certo mancato, qualora il rilievo e la portata della manifestazione lo avessero fatto ritenere opportuno, di intervenire nei debiti modi sia presso i manifestanti, che per i normali canali diplomatici, anche cogliendo l'occasione per svolgere una più ampia e alta funzione distensiva.

Lo scarso rilievo assunto dalla manifestazione surricordata, data la sua limitatissima portata, nonché la pronta e tranquilla conclusione di essa, non hanno per altro fatto ritenere necessari né opportuni particolari interventi, da parte delle autorità italiane, che come tali sarebbero apparsi non del tutto proporzionati all'episodio in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

SPADAZZI E PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere:

1° se risponda a verità che a Montefalcione (Avellino) il 6 giugno 1956, in occasione dell'insediamento del consiglio comunale, sia stata esposta al balcone centrale del municipio, a destra della bandiera nazionale, la bandiera del partito della democrazia cristiana;

2° quali provvedimenti abbia preso, a carico dell'amministrazione comunale, il prefetto di Avellino, o, in mancanza, quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Ministero competente. (20821).

RISPOSTA. — Effettivamente il mattino del 6 giugno 1956, in occasione dell'insediamento della nuova amministrazione comunale, è stata esposta sul balcone della sede municipale di Montefalcione la bandiera del partito democratico cristiano, la quale veniva successivamente rimossa a seguito di intervento del comandante la stazione dei carabinieri.

Il prefetto ha rivolto al sindaco un severo richiamo.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se non ritenga indispensabile ed urgente intervenire presso le competenti autorità provinciali e comunali di Matera perché forniscano il necessario impianto elettrico al rione di « Serra Venerdi » di Matera, per l'illuminazione pubblica e privata, la cui mancanza contrasta troppo evidentemente con la modernità delle costruzioni e che deve essere imputata a contrasti che sembrano sorti localmente e che si desiderano presto sanati per l'interesse della popolazione e per la dignità dell'intero rione. (20827).

RISPOSTA. — Gli alloggi siti nel nuovo quartiere « Serra Venerdi » di Matera sono tutti forniti di energia elettrica; all'atto della consegna di detti alloggi all'Istituto autonomo per le case popolari tutti gli impianti interni di illuminazione erano già allacciati alla rete di distribuzione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

Per quanto riguarda, invece, l'impianto di illuminazione pubblica, la cui esecuzione è di competenza del comune, che si avvale dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, si comunica che tra la società imprese idroelettriche e l'amministrazione comunale è in corso di stipulazione un contratto provvisorio per la fornitura di energia in attesa che con l'insediamento del nuovo consiglio comunale si possa stipulare un contratto definitivo.

La Società lucana, comunque, conta di immettere energia nella rete pubblica tra una ventina di giorni, essendo sprovvista attualmente di alcune attrezzature speciali (trasformatori oscillanti, cassette di protezione a corrente zero, ecc.) indispensabili alla funzionalità dell'impianto già eseguito.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

TAROZZI, MARABINI E BOTTONELLI.
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se gli risulti che durante la esecuzione del quarto stralcio dell'acquedotto renano è stato escluso il lavoro inerente alla costruzione di un serbatoio che dovrebbe sorgere nella frazione di San Donino del comune di Argelato (Bologna), assolutamente priva di acqua potabile, mentre invece i lavori furono fatti nella frazione di Gherghenzano (San Giorgio di Piano) quando le economie del quarto stralcio dovevano servire per la costruzione del serbatoio di San Donino, di cui già in precedenza erano state date disposizioni dal Genio civile, su analogo sollecito dell'allora prefetto di Bologna avvocato Solimena.

A rendere ancora maggiore la responsabilità della bonifica renana e del Genio civile si consideri che anche per i lavori del quinto, sesto e settimo stralcio si volle escludere la costruzione del serbatoio di San Donino favorendo invece sei altre frazioni di comuni.

Ci è doveroso informare che mentre furono sollevate innumerevoli difficoltà allo scopo di eludere le giuste esigenze avanzate dai 900 abitanti di San Donino, per i due nuovi zuccherifici di San Pietro in Casale fu trovata subito la soluzione di effettuare l'allacciamento per rifornire l'acqua pur senza dover ricorrere alla costruzione dei serbatoi.

A seguito di che, mentre si chiede che siano sollecitati provvedimenti per affrontare e risolvere un problema che interessa così vivamente una popolazione numerosa, trepidante per le pericolose condizioni igieniche nelle quali si trova, si suggerisce che per San Donino sia almeno effettuato un allacciamento in via provvisoria così come si è fatto, del

resto, per rifornire l'acqua ai due zuccherifici di San Pietro in Casale. (19733).

RISPOSTA. — I lavori del secondo stralcio dell'acquedotto renano finanziati in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, ed approvati con decreto in data 20 gennaio 1951, prevedevano la costruzione della condotta adduttrice per i comuni di Argelato e San Giorgio di Piano e del serbatoio di compenso di Argelato della capacità di metri cubi 400, a servizio dell'intero territorio dei comuni anzidetti. Dette opere sono state regolarmente eseguite.

Il consorzio della grande bonifica renana, al quale l'opera di che trattasi è affidata in concessione fin dall'anno 1953, per una risoluzione dell'approvvigionamento idrico della frazione di San Donino in comune di Argelato, ritenne che l'opera potesse essere realizzata, in via eccezionale, con le economie eventualmente accertate sui lavori del quarto stralcio, pur trattandosi di opere di competenza del comune di Argelato da eseguire eventualmente con il contributo dello Stato in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, oppure come acquedotto rurale in base al testo unico 13/1933, n. 215 e successive integrazioni.

Ciò premesso si fa presente che:

a) Non è esatto che i lavori inerenti alla costruzione di un serbatoio per l'acquedotto della frazione San Donino del comune di Argelato siano stati esclusi dall'esecuzione del quarto stralcio in quanto che essi non sono stati mai compresi in nessun stralcio né sono stati sostituiti dai lavori dell'acquedotto di Gherghenzano (San Giorgio di Piano) dato che questi ultimi erano compresi nel sesto stralcio.

b) Il consorzio della Renana nel 1950-51 ha costruito nell'abitato del capoluogo di Argelato un serbatoio di compenso per l'alimentazione idrica di tutta la popolazione del comune stesso e da pari data mantiene nel serbatoio tutta l'acqua potabile richiesta dal consumo.

Inoltre, nel 1953-54 lo stesso consorzio ha costruito, nell'abitato del comune di Castel d'Argile, a distanza di chilometri 1,900 dalla frazione di San Donino del comune di Argelato, un serbatoio di compenso, dal quale può attingere anche la frazione di San Donino e nel 1955 ha appaltato un terzo serbatoio di compenso che sarà costruito in frazione Funo del comune di Argelato, entro il corrente 1956.

Conseguentemente, deriva che ai margini est, ovest e sud del territorio amministrativo del comune di Argelato sorgono ben tre serbatoi di compenso nei quali è messa a dispo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

sizione l'acqua potabile occorrente alla popolazione dell'intero territorio comunale.

c) Il serbatoio della frazione di Gherghenzano (del comune di San Giorgio di Piano) è stato costruito in tale località perché tecnicamente adatta, in base alle previsioni del progetto generale, in quanto trovasi in un punto baricentrico rispetto al territorio comunale, tanto è vero che il serbatoio non è stato costruito nel capoluogo, ma nella frazione citata, proprio in considerazione di ciò.

Sotto questo profilo l'ubicazione di San Donino è, invece, tecnicamente irrazionale.

d) Risponde, invece, a verità che la gestione provvisoria dell'acquedotto renano provvede ad erogare acqua temporaneamente a due zuccherifici.

Ciò avvenne specialmente nella considerazione di favorire la mano d'opera impiegata nella stagione estiva.

A conclusione, esistono al limite di Argeato già tre serbatoi da due dei quali il comune stesso avrebbe potuto allacciare l'acquedotto renano alla frazione di San Donino, ove avesse deciso di eseguire i lavori presentando domanda a questo Ministero, per ottenere i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

D'altra parte, il consorzio in parola (che, come concessionario di un'opera statale cura gli interessi della collettività) nel progettare le opere, nei riguardi dell'ubicazione dei serbatoi, non può tener conto delle esigenze di una sola frazione, ma di tutte quelle che ricadono nel territorio di sua competenza e particolarmente di quelle che si trovano in peggiori condizioni.

Qualora, quindi, il comune interessato intendesse ottenere il contributo dello Stato per

l'allacciamento della frazione San Donino agli esistenti serbatoi, potrebbe avanzare, nei modi e nei termini di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, apposita istanza che questo Ministero non mancherà di esaminare in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici della legge n. 589.

Il Ministro ROMITA.

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali aiuti intende dare alla progettata linea aerea servita da elicotteri che dovrebbe collegare Napoli con Sorrento ed altre località turistiche; chiede di conoscere se vi siano altri servizi con elicotteri previsti per il prossimo futuro ed ai quali il Ministero intende dare il suo aiuto. (20895).

RISPOSTA. — La istituzione di un regolare servizio a mezzo di elicotteri fra Napoli e Sorrento fa parte di un programma la cui elaborazione è stata affidata alle società di navigazione aerea Alitalia e L.A.I., incaricate anche di predisporre un dettagliato piano tecnico finanziario dei servizi aerei in questione.

Sulla base di tali elementi verrà esaminata la possibilità di dare graduale attuazione ai servizi proposti, il cui sovvenzionamento, per altro, dato il prevedibile alto costo di esercizio, importerà la richiesta al tesoro di appositi stanziamenti di fondi sul bilancio del Ministero della difesa.

Il Sottosegretario di Stato BERTINELLI.